



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Gestione Patrimoniale Immobili, Investimenti e
Progetti Speciali
Ermes Greatti

N. 32

DEL 10/01/2024

AVENTE AD OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) _ MISSIONE 6 SALUTE _
COMPONENTE 2 - 1.1.1 _ AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E
DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
OSPEDALIERE DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE DI

LIVELLO I E II) - ADESIONE DI ASUFC ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI E SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" _ LOTTO 1_ "CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ED ENTERPRISE IMAGING - NORD" CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA GPI S.P.A. (MANDATARIA)/VODAFONE ITALIA S.P.A., AGFA GEVAERT S.P.A., NUVYTA S.R.L., IQVIA SOLUTIONS ITALY S.R.L., KIRANET S.R.L., ABINTRAX S.R.L., ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A, B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. E ACCENTURE S.P.A. (MANDANTI) _CIG AO25557193 _ CUP F24E22000400006

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) _ MISSIONE 6 SALUTE _ COMPONENTE 2 - 1.1.1 _ AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE DI LIVELLO I E II) - ADESIONE DI ASUFC ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI E SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" _ LOTTO 1_ "CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ED ENTERPRISE IMAGING - NORD" CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA GPI S.P.A. (MANDATARIA)/VODAFONE ITALIA S.P.A., AGFA GEVAERT S.P.A., NUVYTA S.R.L., IQVIA SOLUTIONS ITALY S.R.L., KIRANET S.R.L., ABINTRAX S.R.L., ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A, B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. E ACCENTURE S.P.A. (MANDANTI) _CIG AO25557193 _ CUP F24E22000400006

PREMESSO CHE:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante l'*"Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale"*, con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ed in parte di quelli della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- con nota Prot. n. 0002712/P dd. 15.01.2020 il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale" ha confermato, nelle more della riorganizzazione della nuova Azienda, tutte le responsabilità/competenze già in essere nella precedente Azienda (ASUI UD);
- con decreto n.912 dd.23.09.2020 è stato definito, in via transitoria, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale di cui sotto, l'assetto organizzativo delle funzioni tecnico-tecnologiche dell'azienda, prevedendo, nello specifico, nell'ambito del Dipartimento Tecnico-Tecnologico, l'istituzione della SOD "Gestione amministrativa Area Tecnico-Tecnologica" (Responsabile ad interim ing. Ermes Greatti);
- con decreto n. 581 dd. 24.05.2022 è stato adottato il nuovo Atto aziendale che ha dettato i principi generali ed i presupposti organizzativi che consentono l'avvio del percorso di modifica graduale dell'Azienda confermando nell'ambito del Dipartimento Tecnico l'istituzione della SOD "Gestione amministrativa Area Tecnico Tecnologica";

VISTI:

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI ALTRESI':

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016):
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e

procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 4 (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative "native PNRR", o adeguate nella fase post gara;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. 1458/p dd. 21/01/2022, conservata agli atti, la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità ha richiesto l’individuazione dei RUP per ciascuno degli interventi previsti nella Missione 6 Salute;
- con nota 15898-P del 28/01/2022 successivamente integrata con nota n.29860-P del 18/02/2022, questa Azienda ha trasmesso i nominativi dei RUP individuati all’interno della propria organizzazione per ciascuno degli interventi della Missione 6 - C1 e C2;
- nell’ambito della ricognizione condotta dal Ministero della Salute e nella proposta di ripartizione dei fondi dell’investimento M6 C2 1.1.1.: **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero _ Digitalizzazione DEA di Livello I e II)** è previsto per l’ASU FC l’ammodernamento ed adeguamento Tecnologie ICT;
- nel mese di febbraio 2022, i RUP, coadiuvati dall’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), hanno provveduto alla compilazione

delle Schede Intervento sul portale dedicato di AGENAS al fine di permettere all'organo di livello regionale di procedere con la conseguente validazione nei tempi stabiliti;

- relativamente all'intervento in parola è stata compilata dal RUP Dott. Piero Pascolo, individuato come da nota Prot. 29860 – P dd. 18/02/2022 trasmessa alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità conservata gli atti, e validata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 02/03/2022 la scheda "**Ammodernamento ed adeguamento Tecnologico ICT**";

RICHIAMATI i seguenti decreti di formalizzazione di nomina dei RUP relativamente agli interventi PNRR in capo ad ASU FC:

- n. 314 del 25/03/2022 avente ad oggetto "*Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – Nomina dei RUP*" con il quale si è provveduto alla nomina formale dei dipendenti di ASU FC, individuati tra il personale dipendente ASU FC afferente alle strutture del Dipartimento tecnico tecnologico con qualifica dirigenziale, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
- n. 357 del 01/04/2022 avente ad oggetto "Decreto n. 314 del 25/03/2022 "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – Nomina dei RUP". Integrazione.

PRECISATO che relativamente alla M6 C2 1.1.1.: **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero _ Digitalizzazione DEA di Livello I e II** è stato individuato, quale RUP dell'intervento, il dott. Piero Pascolo;

VISTI:

- la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto "*PNRR, Missione 6. Piano operativo regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva*" e, in particolare, l'Allegato 2 "Tabella localizzazione interventi" dell'Allegato al CIS, che prevede, tra gli investimenti della Componente 2 *Ammodernamento e adeguamento Tecnologie ICT* di competenza ASU FC, il seguente intervento:

| INVESTIMENTI 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA) | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------------------|
| CUP | ENTE DEL SSR | TITOLO PROGETTO | PRESIDIO OSPEDALIERO | DEA DI I O II LIVELLO | COMUNE | IMPORTO INTERVENTO PNRR | IMPORTO INTERVENTO (ALTRE FONTI) |
| F24E22000400006 | ASU FC | Ammodernamento ed adeguamento Tecnologico ICT | 060047# Presidio ospedaliero "S.M.M." di Udine | II LIVELLO | Udine | 6.600.090,00 | 0,00 |

- la DGR n. 750 del 24/05/2022 avente ad oggetto "PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione", sottoscritto dalle parti in data 30/05/2022;
- il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sottoscritto in data 27.05.2022 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministro della Salute in data 30.05.2022;
- la DGR 1045/2022 dd. 15/07/2022 "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di ASU FC in data 12/08/2022;
- la nota prot. n. 131710/A del 18/08/2022 con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione FVG ha trasmesso all'ASU FC l'atto di delega amministrativa sottoscritto digitalmente dal Signor Presidente, dott. Massimiliano Fedriga, in data 16/08/2022;
- la DGR 639 dd 29 marzo 2023 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia propone la modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS approvando le nuove schede intervento di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR, con conferma e assegnazione di risorse finanziarie regionali per la copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;

PRESO ATTO della proposta di modifica del progetto riferito alla M6 C2 1.1.1.: **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero _ Digitalizzazione DEA di Livello I e II**, individuato dal CUP F24E22000400006, così come deliberato nella sopracitata DGR 639/2023, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato all'Azienda ASU FC pari ad € 6.600.090,00, IVA compresa;

ATTESO CHE l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è dotata di una Cartella Clinica con cui ha automatizzato allo "stato dell'arte" le Terapie Intensive e che ora si propone di estendere detta Cartella Clinica alla gestione informatizzata dei servizi di Medicina di Urgenza dei Presidi Ospedalieri dell'Ente integrando nella soluzione parte dei dispositivi medicali e le funzioni del S.I.O. finalizzate alla gestione dei processi delle S.O.C.;

VISTO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 e smi, secondo cui "... le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; Le restanti amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, nonché le autorità

*indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. **Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;***

APPURATO CHE:

- CONSIP S.p.A. ha indetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una gara a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, come da:
 - ✓ bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 09/06/2021, rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S115 del 16/06/2021 e prorogato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S124 del 30/06/2021;
 - ✓ bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/2021, rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 18/06/2021 e prorogato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 30/06/2021,

per l'affidamento di "Servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale" - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali per le Pubbliche Amministrazioni", ID 2202;
- Il Lotto 1, inerente la Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging Nord, iniziativa riportata tra le disponibili per l'utilizzo dei fondi PNRR, così come indicato su piattaforma CONSIP e di interesse di ASU FC, è stato aggiudicato definitivamente il 15.04.2022 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandatario *GPI S.p.A.* e con mandanti *Vodafone Italia S.p.A, Agfa Gevaert S.p.A, Nuvyta S.r.l., Iqvia Solutions Italy S.r.l., Kiranet S.r.l., Abinrax S.r.l., Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A, B.C.S. Biomedical Computing Systems S.r.l. e Accenture S.p.A.* (riservato alle Pubbliche amministrazioni Locali (PAL));
- L'Accordo Quadro in questione è stato stipulato in data 27 maggio 2022, ed è attivo dal 10 giugno 2022 con una durata di 18 mesi mentre i contratti esecutivi sottoscritti dalle PA hanno una durata massima di 48 mesi;

VISTO CHE:

- con Ordine Diretto di Acquisto n. 7387384 dd. 29.08.2023 tramite portale AcquistinretePA di Consip, secondo i criteri dell'Accordo Quadro in oggetto, il Direttore della SOC Tecnologie Informatiche della

Comunicazione e A.D ha inoltrato al suddetto RTI il documento AQ 2202_Lotto 1 - Piano dei Fabbisogni, contenente le richieste di ASU FC, con il fine di valutare la congruità dei servizi effettivamente offerti e concludere l'iter procedurale di adesione all'Accordo Quadro in questione;

- successivamente l'RTI in parola ha valorizzato i servizi richiesti con una proposta tecnico-economica inoltrando in data 26.09.2023, sempre tramite lo stesso canale del portale AcquistinretePA di Consip, il documento denominato "Piano Operativo Ordine 7387384" (ID"2202");

DATO ATTO CHE l'Accordo Quadro di che trattasi, Lotto 1, è un'iniziativa pubblicata prima dell'entrata in vigore del D.L. 77/2021 e, pertanto senza la previsione dei requisiti DNSH e art.47 del citato D.L. 77/2021, con specifica nota Prot. n. 0145312 dd. 06.10.2023 l'ASU FC ha chiesto all'RTI in parola, al fine di ottemperare agli adempimenti in materia di progetto finanziato con fondi PNRR, di produrre idonea documentazione;

PRESA pertanto visione delle dichiarazioni presentate da tutti i componenti l'RTI in parola, relativamente agli adempimenti derivanti dall'art.47 del D.L. 77/2021 e al perseguimento del principio del DNSH, ai sensi dell'art.17 del Regolamento (UE) n.852/2020 di cui alla nota dd. 20.10.2023, assunta al prot. az.le al n. 153470 dd. 20.10.2023, e alla nota dd. 10.11.2023, assunta al prot. az.le al n. 165779 dd. 10.11.2023;

VISTO INFINE CHE l'adesione all'Accordo Quadro stipulato da CONSIP prevede la sottoscrizione del "Contratto Esecutivo" e relativi allegati (Accordo Quadro e suoi allegati, "Piano dei fabbisogni" e "Piano Operativo" sopra indicati, come da documenti in atti;

RITENUTO quindi, sulla scorta delle suesposte motivazioni:

1. di aderire al contratto Quadro stipulato da CONSIP con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandatario *GPI S.p.A.* e con mandanti *Vodafone Italia S.p.A*, *Agfa Gevaert S.p.A*, *Nuvyta S.r.l.*, *Iqvia Solutions Italy S.r.l.*, *Kiranet S.r.l.*, *Abintrax S.r.l.*, *Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A*, *B.C.S. Biomedical Computing Systems S.r.l.* e *Accenture S.p.A.* (riservato alle Pubbliche amministrazioni Locali (PAL)) denominato "Servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale" - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali per le Pubbliche Amministrazioni" _ Lotto 1 _ Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging Nord, i cui effetti decorreranno dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avranno termine allo spirare di 19 mesi dalla data di conclusione delle attività di presa in carico, e ciò a fronte di un onere economico dei servizi "a corpo" per l'intero periodo contrattuale di € 779.660,00, IVA esclusa;
2. di provvedere alla sottoscrizione di un Contratto Esecutivo con l'RTI di che trattasi, discendente dall'adesione al contratto Quadro di cui al punto 1), il cui documento e relativi allegati, preordinati alla disciplina dei rapporti relativi all'erogazione dei servizi in parola, vengono allegati al presente atto e precisamente:
 - "Contratto Esecutivo" _ All. sub "A"

- "Accordo Quadro" _ All. sub "B"
- "Piano dei fabbisogni" sopra indicato, ossia il documento AQ 2202_Lotto 1 - Piano dei Fabbisogni _ All. sub "C";
- "Piano Operativo Ordine 7387384" sopra indicato _ All. sub "D";

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra espresse che si richiamano:

1. di aderire al contratto Quadro stipulato da CONSIP con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandatario *GPI S.p.A.* e con mandanti *Vodafone Italia S.p.A, Agfa Gevaert S.p.A, Nuvyta S.r.l., Iqvia Solutions Italy S.r.l., Kiranet S.r.l., Abintrax S.r.l., Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A, B.C.S. Biomedical Computing Systems S.r.l. e Accenture S.p.A.* (riservato alle Pubbliche amministrazioni Locali (PAL)) denominato "Servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale" – Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali per le Pubbliche Amministrazioni" _ Lotto 1 _ Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging Nord, i cui effetti decorreranno dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avranno termine allo spirare di 19 mesi dalla data di conclusione delle attività di presa in carico, e ciò a fronte di un onere economico dei servizi "a corpo" per l'intero periodo contrattuale di € 779.660,00, IVA esclusa;
2. di provvedere alla sottoscrizione di un Contratto Esecutivo con l'RTI di che trattasi, discendente dall'adesione al contratto Quadro di cui al punto 1), il cui documento e relativi allegati, preordinati alla disciplina dei rapporti relativi all'erogazione dei servizi in parola, vengono allegati al presente atto e precisamente:
 - "Contratto Esecutivo" _ All. sub "A"
 - "Accordo Quadro" _ All. sub "B"
 - "Piano dei fabbisogni" sopra indicato, ossia il documento AQ 2202_Lotto 1 - Piano dei Fabbisogni _ All. sub "C";
 - "Piano Operativo Ordine 7387384" sopra indicato _ All. sub "D";
3. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice di Identificazione Gara (**CIG**) **AO25557193** che è stato associato al Codice Unico di Progetto (**CUP**) **F24E22000400006** riferito all'investimento in oggetto finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu;
4. di prevedere che il costo complessivo rinveniente dal presente provvedimento, ammontante ad € 951.185,20 IVA inclusa faccia carico al conto 315.200.200.100 – Canoni hardware e software dei bilanci degli esercizi 2023, 2024 e 2025 come segue:
 - esercizio 2024 € 557.586,50;
 - esercizio 2025 € 393.598,70;

e sarà rendicontata nel PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione DEA I e II Livello – CUP **F24E22000400006** _ **Decreto n.31489/GRFVG dd. 20/12/2022.**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Gestione Patrimoniale Immobili, Investimenti e Progetti Speciali
Ermes Greatti

Allegati:

| | |
|---|--|
| 1 | All. sub b_aq 2202.pdf |
| 2 | All. sub c_piano dei fabbisogni -asu fc.pdf |
| 3 | All. sub d_piano_operativo.pdf |
| 4 | All. sub a_schema di contratto esecutivo.pdf |

Uffici notificati:

| |
|--|
| Gestione Risorse Economico Finanziarie |
| Gestione Patrimoniale Immobili, Investimenti e Progetti Speciali |
| Tecnologie Informatiche |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *ERMES GREATTI*

CODICE FISCALE: *GRTRMS64C02C933F*

DATA FIRMA: *10/01/2024 18:36:44*

IMPRONTA: *82B167B7635200FDD1BE68DDC6F01E77497B0AA8F5E8ADE18582071789214CE8
497B0AA8F5E8ADE18582071789214CE8881ADCA09C406EF735890D0929819AAC
881ADCA09C406EF735890D0929819AAC07D60613737E2C7F41641E9D8F01CC38
07D60613737E2C7F41641E9D8F01CC38D0B18CD5CC7334091E8C193A10F245BA*

ID 2202

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN

CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTI APPLICATIVI**«Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali»****OGGETTO: LOTTO 1 – CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ED ENTERPRISE IMAGING****ODA 7387384**

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | DEFINIZIONI | 5 |
| 2. | VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI | 6 |
| 3. | OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO | 6 |
| 4. | EFFICACIA E DURATA | 7 |
| 5. | GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO | 7 |
| 6. | ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI | 8 |
| 7. | LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | 8 |
| 8. | VERIFICHE DI CONFORMITA' | 9 |
| 9. | PENALI | 9 |
| 10. | CORRISPETTIVI | 9 |
| 11. | FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 10 |
| 12. | GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO | 11 |
| 13. | SUBAPPALTO | 12 |
| 14. | RISOLUZIONE E RECESSO | 14 |
| 15. | FORZA MAGGIORE | 14 |
| 16. | RESPONSABILITA' CIVILE <eventuale> E POLIZZA ASSICURATIVA | 14 |
| 17. | TRASPARENZA DEI PREZZI | 15 |
| 18. | TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 15 |
| 19. | ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI | 17 |
| 20. | FORO COMPETENTE | 17 |
| 21. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 17 |

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede in Via Pozzuolo n.330, C.F. 02985660303, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante **dott. Denis Caporale** nominato con DGR n. 591 dd. 21.04.2021 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

(Nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**")

E

GPI S.p.A., con sede legale in Trento, Via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale Euro 13.890.324,40 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Trento al n. TN-189428, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trento, Codice Fiscale e Partita IVA 01944260221, rappresentata dal Procuratore Speciale Oscar Fruet, con i necessari poteri di sottoscrizione del presente atto ("GPI"), nella sua qualità di Fornitore **mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo** oltre alla stessa le mandanti:

ACCENTURE S.p.A. società soggetta a direzione e coordinamento di Accenture International B.V. con sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet, n. 10, capitale sociale Euro 1.843.248,60=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 13454210157, P. IVA 13454210157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Privata Nino Bonnet n. 10,

ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Casal Boccone, n. 188/190, capitale sociale Euro 154.899.065,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08450891000, P. IVA 08450891000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190,

VODAFONE ITALIA S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, capitale sociale Euro 2.305.099.887,30=, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P. IVA 93026890017, domiciliata ai fini del presente atto in Ivrea (TO), Via Jervis, n. 13,

NUVYTA s.r.l., con sede legale Cologno Monzese (MI), via Wolfgang Amadeus Mozart n. 47, capitale sociale Euro 420.053,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 10223560961, P. IVA 10223560961, domiciliata ai fini del presente atto in Cologno Monzese (MI), via Wolfgang Amadeus Mozart n. 47,

B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS s.r.l., con sede legale in Erba (CO), Piazza Vittorio Veneto n. 39, capitale sociale Euro 300.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Como-Lecco al n. 01355000132, P. IVA 01355000132, domiciliata ai fini del presente atto in Erba (CO), Piazza Vittorio Veneto n. 39,

IQVIA SOLUTIONS ITALY s.r.l., con sede legale in Milano, Via Filzi Fabio, n. 29, capitale sociale Euro 1.525.599,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 00868270158, P. IVA 00868270158, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Filzi Fabio n. 29,

KIRANET s.r.l., con sede legale in Aversa (CA), Via Aldo Moro n. 56, capitale sociale Euro 10.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta al n. 03121520617, P.IVA 03121520617, domiciliata ai fini del presente atto in Aversa (CA), Via Aldo Moro n. 56,

ABINTRAX s.r.l., con sede legale in Monopoli (BA), Via Marina del Mondo n. 62, capitale sociale Euro 10.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 07644780723 P. IVA 07644780723, domiciliata ai fini del presente atto in Monopoli (BA), Via Marina del Mondo n. 62,

AGFA-GEVAERT S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via Gorki n. 69, capitale sociale Euro 36.200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 00873670152P. IVA 00873670152, domiciliata ai fini del presente atto in Cinisello Balsamo (MI), Via Gorki n. 69,

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Paola Cardelli repertorio n. 29836;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) , "Ai fini di cui al comma 512," – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – "Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni".
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può

supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.

- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 09/06/2021, , una procedura aperta per la stipula un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi (plurifornitore)
- Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging»
- Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD
 - Lotto 2: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD
- Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Telemedicina»
- Lotto 3: TELEMEDICINA – NORD
 - Lotto 4: TELEMEDICINA – CENTRO-SUD
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 24/05/2022.
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- (J) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (K) Il Fornitore è stato selezionato dall'Amministrazione Contraente con le modalità indicate al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale.
- (L) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (M) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **AO25557193**;
- (N) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **F24E22000400006**;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico Parte Generale>.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi:

- Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)
- Gestione Applicativi e Base Dati (GAB)
- Conduzione Tecnica (CT)

come descritti nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.

L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione, ove richiesto, la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

3.1 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.

3.2 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Pascolo Piero e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 19 mesi, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei sopracitati servizi:

| Ambito | Cognome e Nome | Telefono | e-mail |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| RUAC del Contratto Esecutivo | Bertoli Paolo | +39.0461.381515 | Paolo.bertoli@gpi.it |
| Responsabile servizio di sviluppo | Bacco Fabrizio | +39.0461.381515 | Fabrizio.bacco@gpi.it |
| Responsabile servizio di conduzione applicativa | Perfetto Giuseppe | +39.0461.381515 | Giuseppe.perfetto@gpi.it |
| Responsabile servizi infrastrutturali | Conci Roberto | +39.0461.381515 | Roberto.conci.aqsandig@gpi.it |

5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.

5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.

5.4 Ai sensi dell'art. 47 comma 3, D.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1 d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, D.L. n. 77/2021, , convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale **dell'1 (uno) per mille dell'importo del contratto esecutivo**, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

- 5.5 Ai sensi dell'art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006 una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali **dell'1 (uno) per mille dell'importo del contratto esecutivo**.

- 5.6 Le relazioni di cui ai precedenti punti 5.4 e 5.5 verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021, convertito in l. 108/2021. L'Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro e al Piano Operativo
- 6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;

- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi. In tal caso, previo accordo tra le Parti, l'Amministrazione Contraente provvederà ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore ulteriori locali idonei, non potendo essere computato ed imputato in alcun modo un eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori in capo al Fornitore anche in ordine alle applicazioni delle Penali di cui all'art. 9 del presente Contratto Esecutivo.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti di Supporto - "Livelli di Servizio", qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la misura massima.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni è pari a € **779.660,00** (settecentosettantanovesicentosessanta/00) iva esclusa.
- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "D" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe" secondo le regole

indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.

- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di maggiorazione e riduzione delle tariffe espressamente disciplinate nella *lex specialis* di gara relativa all'AQ.
- 10.5 Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata Piano Operativo, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico speciali e relative appendici.
- 11.2 Resta inteso che le quote sospese sono definite nell'Appendice Livelli di Servizio e il fornitore potrà emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indicatori di Performance associati alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di Performance previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell'obiettivo e/o del servizio. Si rimanda all'Appendice Livelli di Servizio per il dettaglio;
- 11.3 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalità progettuale, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
- a) Cicli Tradizionali:
- il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente
 - il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;
 - il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);
- b) Cicli Agili:
- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
 - il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
 - il **50%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano a il 100% del Product Backlog;
 - il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint;
- l'Amministrazione Contraente può modificare le quote sopra esposte in base alle caratteristiche di gestione dei cicli agili;
- c) Cicli a fase Unica:
- il **70%** all'esito positivo del collaudo;
 - il **20%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;

- il **10%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa.
- 11.4 Per i restanti servizi, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano dei Fabbisogni, il fornitore potrà emettere fattura posticipata per la quota fissa, con cadenza mensile posticipata (o diverso termine definito nel Piano dei Fabbisogni), per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;
- 11.5 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.
- 11.6 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.
- 11.7 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente intestato al Fornitore GPI S.p.A. presso Banco BPM S.p.A, Codice **IBAN IT 61 F 05034 01804 00000050228**; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione Contraente all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
- 11.8 Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un'anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.
- 11.9 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
- 11.10 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi

4 e seguenti dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

13. SUBAPPALTO

- 13.1 Il Fornitore si è riservato di affidare in subappalto, per una quota massima pari al 50% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)
 - Gestione Applicativi e Base Dati (GAB)
 - Conduzione Tecnica (CT)
- 13.2 Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.
- 13.5 Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.6 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
- 13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto:
- il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- 13.8 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- 13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.10 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13.14 Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 13.15 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.16 In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13.17 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

- 13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
- 13.20 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
- 13.21 L'Amministrazione Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore:
- dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, da

qualsiasi causa determinati che è tenuto a presentare su richiesta dell'Amministrazione Contraente;

- a copertura di tutti i danni che possano essere causati a terzi e/o all'Amministrazione medesima nello svolgimento delle attività appaltate ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti di seguito indicati:

➤ massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
- 16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione Contraente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
- 16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione Contraente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione Contraente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione contraente di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore

- si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

21.3 Le finalità del trattamento sono quelle strettamente necessarie per l'adempimento del Contratto ed in particolare, in relazione alle tipologie di servizio previste dallo stesso che prevedono in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore:

- il Servizio di Sviluppo nella declinazione del sottoservizio Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV);
- il Servizio di Conduzione Applicativa nella declinazione del sottoservizio Gestione Applicativi e Base Dati (GAB);
- i Servizi Infrastrutturali nella declinazione del sottoservizio Conduzione Tecnica (CT);

21.4 Il Responsabile provvederà al trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di diligente e regolare esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute, contenute nel presente atto.

21.5 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.);

21.6 Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc...

21.7 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.8 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 21.9 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
- 21.10 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
- Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno
- Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
- 21.11 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 21.12 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza

ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- 21.14 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.15 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.16 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.17 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 21.18 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di

controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

- 21.19 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.20 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.21 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.22 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.23 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li _____

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li

(per il Fornitore)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *ERMES GREATTI*

CODICE FISCALE: *GRTRMS64C02C933F*

DATA FIRMA: *10/01/2024 18:31:41*

IMPRONTA: *B95954E19CAFAC7D61C677C5A7B97A164010F902F952E096F6A2B33636D880D5
4010F902F952E096F6A2B33636D880D55C6BCA9FCBA3ECCE9C2448EAF845AE75
5C6BCA9FCBA3ECCE9C2448EAF845AE75DF6C51D576EA0451A80D952B6DBFFBF0
DF6C51D576EA0451A80D952B6DBFFBF07DCCE66F2C1E28A207E0C530F6132946*

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ID 2202

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN

**ALLEGATO 3A - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LOTTI APPLICATIVI 1-2-3-4
«Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali»**

ALLEGATO 3A

ID SIGEF 2202



| | |
|--|----|
| Articolo 1 - Definizioni | 5 |
| Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici | 6 |
| Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro | 7 |
| Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Appalti Specifici..... | 8 |
| Articolo 5 - Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici..... | 8 |
| Articolo 6 - Affidamento dei contratti esecutivi a condizioni tutte fissate..... | 9 |
| Articolo 6 BIS - AFFIDAMENTO DEGLI Appalti Specifici..... | 10 |
| Articolo 7 - Modifica del Contratto Esecutivo durante il periodo di efficacia | 11 |
| Articolo 8 - Obbligazioni generali del Fornitore | 11 |
| Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore | 13 |
| Articolo 10 - Verifica di conformità..... | 13 |
| Articolo 11 - Corrispettivi e fatturazione NEI CONTRATTI ESECUTIVI A CONDIZIONI TUTTE FISSATE..... | 14 |
| Articolo 11- bis - Importi dovuti e fatturazione nei contratti esecutivi a seguito di rilancio competitivo | 18 |
| Articolo 12 - Penali..... | 19 |
| Articolo 13 - Garanzie | 20 |
| Articolo 14 - Risoluzione..... | 22 |
| Articolo 15 - Recesso..... | 24 |
| Articolo 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro..... | 25 |
| Articolo 17 - Trasparenza | 25 |
| Articolo 18 - Riservatezza..... | 25 |
| Articolo 19 - RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI (RUAC)..... | 26 |
| Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto..... | 26 |
| Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore | 26 |
| Articolo 22 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere..... | 26 |
| Articolo 23 - Garanzie dei servizi applicativi - realizzativi di software | 27 |
| Articolo 24 - Foro competente | 27 |
| Articolo 25 - Trattamento dei dati personali | 27 |
| Articolo 26 - Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | 29 |
| Articolo 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari | 29 |
| Articolo 28 - Subappalto | 30 |
| Articolo 29 - Danni e responsabilità civile..... | 30 |
| Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali..... | 30 |
| Articolo 31 - Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 inserire apposita penale in caso di violazione..... | 31 |
| Articolo 32 - Clausola finale..... | 32 |



**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-
Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del _____ > (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

E

_____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

oppure

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO

- a)** che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b)** che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
- c)** che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d)** che, in particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), “*Ai fini di cui al comma 512,*” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “*Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l’Agid per l’acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l’aggregazione della domanda funzionale all’utilizzo degli strumenti*



messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”;

- e)** che, Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi;
- f)** che, in virtù di quanto sopra, d'intesa con AgID, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT;
- g)** che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____, una procedura aperta per la stipula di:
- un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi in ambito Sanità Digitale (plurifornitore)
Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging»
 - Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - NORD
 - Lotto 2: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUDLotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Telemedicina»
 - Lotto 3: TELEMEDICINA – NORD
 - Lotto 4: TELEMEDICINA – CENTRO-SUD
- h)** i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta, per il lotto _____ e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, e nei successivi Contratti Esecutivi che, nei casi in cui è previsto il confronto competitivo, saranno aggiudicati a seguito di Richiesta di Offerta;
- i)** che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori;
- j)** che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Contratto Esecutivo, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- k)** che il presente documento potrà contenere, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, anche obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione dell'Appalto Specifico. Ciò non potrà determinare alcuna aspettativa nei confronti dei Fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro;
- l)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- m)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip, rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro, ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip in favore delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti Esecutivi;



- n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- o) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Esecutivi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro, nonché, nei casi in cui è previsto il confronto competitivo, le modalità di svolgimento delle procedure relative alle Richieste di offerta;
- b) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il presente Accordo Quadro. **Si rinvia al Capitolo 1 del Capitolato Generale per l'individuazione del Lotto cui ciascuna Amministrazione può aderire;**
- c) **Appalto Specifico:** procedura di affidamento del Contratto Esecutivo con rilancio competitivo, avviata con la Richiesta di Offerta;
- d) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
- e) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti Esecutivi derivanti dagli Appalti Specifici o da Ordini di Fornitura;
- f) **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità dei singoli Contratti Esecutivi;
- g) **Contratto Esecutivo:** il Contratto avente ad oggetto Servizi Applicativi in ambito «SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» che si perfeziona **1)** in seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dall'invio al Fornitore del Contratto Esecutivo sottoscritto dall'Amministrazione, individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, con le modalità indicate al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale; ovvero **2)** a seguito della riapertura del confronto competitivo;
- h) **Piano dei fabbisogni o Ordine di fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto al punto 1) della lettera precedente, al quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Contratto Esecutivo e nel quale dovranno essere riportate, tra l'altro, le specifiche esigenze dell'Amministrazione;
- i) **Piano Operativo:** il documento, inviato dal Fornitore all'Amministrazione, contenente la traduzione operativa dei fabbisogni espressi dall'Amministrazione con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale;
- j) **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall'Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di un Appalto Specifico;
- k) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- l) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti



all'art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: : allegato 1 Capitolato Tecnico Generale e relative appendici (allegato 2A Capitolato Tecnico Speciale – Lotti Applicativi lotti 1, 2, 3 e 4 e relative appendici allegato 4A Schema di Contratto Esecutivo – Lotti Applicativi, Bando di gara, Capitolato d'oneri, Allegato 5 DGUE, Allegato 6 Domanda di partecipazione, Allegato 7 Dichiarazione di avvalimento, Allegato 8 Tabelle riduzione delle garanzie provvisorie, Allegato 9 Dichiarazione domicilio e accesso atti, Allegato 10 A Schema di offerta tecnica – Lotti Applicativi, , Allegato 10 C – Schede esperienze pregresse - Lotti Applicativi, Allegato 10 D – Schede Business Case – Lotti Applicativi, , Allegato 11 Dichiarazione DPCM n. 187/199 , Allegato 12 Facsimile di dichiarazione familiari e conviventi, Allegato 13 Facsimile garanzie definitive, Allegato 14 Patto di integrità;, Allegato 16 Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 17 Flusso commissioni a carico del Fornitore, Offerta economica e corrispettivi.
2. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal patto di integrità.
3. I singoli Contratti Esecutivi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché da quanto eventualmente verrà stabilito nella Richiesta di offerta.
4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Esecutivi, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai



surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Contratti Esecutivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti Esecutivi aventi ad oggetto Servizi Applicativi in ambito «SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti esecutivi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: *(valore da scegliere in base al Lotto da stipulare)*
 - a) Lotto 1: Euro 108.000.000,00 = (centootto milioni), IVA esclusa
 - b) Lotto 2: Euro 162.000.000,00 = (centosessantadue milioni), IVA esclusa
 - c) Lotto 3: Euro 92.000.000,00 = (novantadue milioni), IVA esclusa
 - d) Lotto 4: Euro 138.000.000,00 = (centotrentotto milioni), IVA esclusa
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ogni Lotto dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, in conseguenza di uno o più Contratti Esecutivi effettuati da una o più Amministrazioni, si ecceda massimale dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni potranno emettere ulteriori Ordini, ma fino a una soglia massima del 20% in aumento del detto massimale, raggiunto il quale l'Accordo Quadro si intenderà definitivamente giunto a scadenza. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi *medio tempore* perfezionati, non sarà più possibile aderire ed utilizzare il presente Accordo Quadro qualora sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui al precedente comma 2, anche eventualmente incrementato.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a dare esecuzione ai Contratti Esecutivi, che si perfezionano con le modalità indicate ai successivi articoli 6 e 6-bis, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto per l'esecuzione del contratto medesimo, sulla base delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico Generale; e/o a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati dall'Amministrazione per l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale e nelle Richieste di offerta.
Ciascun Fornitore dell'Accordo Quadro, inoltre, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi, e, comunque, nei predetti confronti competitivi:
 - Servizi Applicativi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale in ambito «SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI», secondo quanto ivi stabilito è nel rispetto delle condizioni di erogazione migliorative eventualmente offerte in Accordo Quadro e se del caso precisate in sede di procedura di aggiudicazione dell'AS, nel rispetto dei livelli minimi di servizio e degli eventuali livelli migliorativi offerti;
 - la prestazione dei Servizi Accessori, secondo quanto stabilito nei Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale e secondo le condizioni di erogazione precisate in sede di procedura di aggiudicazione dell'AS nel rispetto dei livelli minimi di servizio e degli eventuali livelli migliorativi offerti;nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, nei Capitolati Tecnici e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell'Offerta Tecnica allegato, o, comunque, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione in sede di Richiesta di offerta dell'Appalto Specifico.
5. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordinato di fornitura/Richiesta di offerta, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nei Capitolati Tecnici e nell'Ordinato di fornitura/Richiesta di Offerta.
6. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma



9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto Esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno, a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ovvero a seguito dell'indizione di Appalti Specifici, affidare Contratti Esecutivi agli aggiudicatari per l'approvvigionamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro stesso.
4. Ciascun Contratto Esecutivo (stipulato all'esito di qualsiasi delle procedure individuate al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale) avrà una durata massima di 48 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul sw sviluppato/modificato) decorrenti dalla data di conclusione delle attività di subentro ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di conclusione delle attività di presa in carico.
5. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Nei Contratti Esecutivi a condizioni tutte fissate, i corrispettivi verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Allegato D, "Corrispettivi e tariffe", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, in caso di Contratti Esecutivi a condizioni tutte fissate, nel dare seguito al singolo Ordinativo di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti in prima fase, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Nei Contratti Esecutivi affidati a seguito di rilancio competitivo, l'Amministrazione determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi, tenendo conto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale e nelle disposizioni che seguono.

I prezzi unitari offerti stabiliti (ivi incluse le percentuali di maggiorazione offerte) nell'offerta economica di AQ, di cui all'Allegato C "Offerta economica" del presente atto, rappresentano un vincolo per i Fornitori offerenti nell'Appalto Specifico, così come l'Offerta Tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. In particolare in ciascun Appalto Specifico:

- a. ogni singolo Fornitore di AQ dovrà presentare una offerta i cui prezzi unitari non dovranno essere superiori ai corrispondenti prezzi unitari offerti nella I^a fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro;
- b. ogni singolo Fornitore AQ dovrà formulare una offerta tecnica di servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte nella I^a fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere servizi accessori, nei limiti previsti dal Capitolato Tecnico Generale e Speciali, e, pertanto, dovrà fissare una base d'asta, unitaria o complessiva, per i servizi accessori, non quotati nella



fase di Accordo Quadro, entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) del valore totale dello stesso Appalto Specifico. Si precisa che i servizi accessori sono servizi ICT rientranti nelle famiglie tassativamente indicate al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale. In nessun caso l'Amministrazione o il fornitore possono utilizzare tali servizi per modificare – ridurre od ampliare- i servizi/attività e i relativi prezzi dei servizi applicativi oggetto del presente Accordo Quadro.

Per i Servizi accessori, l'Amministrazione determinerà la base d'asta con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che:

- a. offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - b. offrano servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - c. presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico,
 - d. presentino offerte che siano sottoposte a condizione,
 - e. presentino offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
 - f. presentino offerte incomplete e/o parziali.
4. Solamente in caso di affidamento del Contratto Esecutivo mediante confronto competitivo, i pesi e/o le dimensioni massime per servizio/attività potranno essere modificati in corso di esecuzione, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di ciascun Appalto Specifico. **Non è invece consentita la modifica in corso di esecuzione dei pesi dei servizi nell'ambito del Contratto Esecutivo affidato a condizioni tutte fissate (Ordinativo di Fornitura)**, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
5. Il Fornitore, inoltre, in caso di Contratti Esecutivi affidati a seguito di rilancio competitivo, dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative) offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
6. In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ESECUTIVI A CONDIZIONI TUTTE FISSATE

1. Ciascun Contratto Esecutivo verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite ai paragrafi 6.3 del Capitolato Tecnico Generale.
2. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1 e sulla base di quanto indicato al capitolo 5 del Capitolato Tecnico generale ("Razionali per l'utilizzo dei lotti").
3. All'esito della procedura di cui al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale, l'Amministrazione invierà a mezzo PEC al Fornitore il Piano Operativo Approvato ed il Contratto Esecutivo sottoscritto.
4. Il Fornitore, a sua volta invierà, entro quattro giorni lavorativi, firmato per accettazione, il Contratto Esecutivo, a mezzo PEC.
5. Qualora il Fornitore rilevi eventuali difformità, nell'ambito del Contratto Esecutivo, rispetto alle previsioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati e al Capitolato Tecnico Generale, ovvero la mancanza degli elementi essenziali dello schema di Contratto Esecutivo, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento del Contratto Esecutivo stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà trasmettere nuovamente il Contratto Esecutivo, conforme alle previsioni di cui all'Accordo Quadro e relativi allegati.
6. In assenza di comunicazioni ai sensi del precedente comma 5 il singolo Contratto Esecutivo si perfezionerà in ogni caso il quarto giorno lavorativo successivo alla trasmissione, da parte dell'Amministrazione, del Contratto Esecutivo dalla stessa sottoscritto. Spirato il predetto termine, nonché in caso di accettazione espressa, il Fornitore sarà



pertanto tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

7. Per effetto del perfezionamento del Contratto Esecutivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito del perfezionamento dei Contratti Esecutivi, con le modalità ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
8. Resta inteso che Consip non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni ed inoltre resta fermo che non sussiste in capo a Consip alcuna verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo.
9. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dal perfezionamento del singolo Contratto Esecutivo i surrichiamati dati alle Amministrazioni Contraenti.
10. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Contratto Esecutivo perfezionato.
11. Le Amministrazioni provvederanno, prima della sottoscrizione del singolo Contratto Esecutivo, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
12. Le Amministrazioni provvederanno, ove ritenuto necessario, alla nomina del Fornitore quale Responsabile o sub Responsabile del trattamento dei dati personali.
13. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 6 BIS – AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto e alle condizioni stabilite nei paragrafi 6.3 e 6.3.2 del Capitolato d'Oneri.
2. Il Contratto Esecutivo dovrà essere predisposto sulla base dei contenuti riportati al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell'indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l'Amministrazione utilizzerà il sistema messo a disposizione dalla Consip S.p.A.
5. Le Amministrazioni provvederanno, ove ritenuto necessario, alla nomina del Fornitore quale Responsabile o sub Responsabile del trattamento dei dati personali.
6. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Contratto Esecutivo perfezionato.
7. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del



D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO ESECUTIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
2. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario del Contratto Esecutivo un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
6. In caso di affidamento del Contratto Esecutivo a condizioni tutte fissate, nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo medesimo, l'Amministrazione potrà aggiornare il Piano dei fabbisogni e richiedere aggiornamenti del Piano Operativo ogni qualvolta lo ritenga necessario, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale, nei Contratti Esecutivi, ivi inclusi i rispettivi Allegati e/o nelle Richieste di offerta e nei relativi allegati, nei Contratti Esecutivi.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale nei Contratti Esecutivi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti



Esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro e negli stessi Contratti Esecutivi;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - e) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - g) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - h) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali indicate nel D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale che potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Esecutivi; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.



12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione con cui stipula contratti esecutivi ogni modificazione negli assetti proprietari. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.
- Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordinativi di Fornitura; le Richieste di Offerta; i Contratti Esecutivi; gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione; tutti i casi di mancato adempimento rispetto ai requisiti espressi in AQ.
14. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. Si precisa che le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Accordo Quadro verranno svolte dagli organismi di coordinamento e controllo indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
 - d) rispettare i requisiti di accessibilità ai sensi della legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e relative prassi attuative. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.



2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione". Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE NEI CONTRATTI ESECUTIVI A CONDIZIONI TUTTE FISSATE

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Esecutivo sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato "C" del presente Accordo Quadro e nel documento riepilogativo allegato sub "D" (Corrispettivi e tariffe).
2. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di



cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma ____ del presente articolo>.

8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata.
9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
11. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" in data 29 dicembre 2020, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dalle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
13. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate.
14. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
15. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. **(nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all'incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da "intestato a _____")**>.
16. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione:** Le generalità



e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

17. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione**
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordine Esecutivo secondo le modalità indicate all'art.>
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
20. **<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
21. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016>.
22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura <e/o la prestazione dei servizi> e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
23. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
24. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
25. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche



Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

26. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore del Contratto Esecutivo medesimo. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto Esecutivo in caso di sospensione.
27. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto Esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
28. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto Esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
29. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
30. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 15 verrà riconosciuto uno sconto pari a _____ *<qualora non costituisca elemento dell'offerta indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>*.
31. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo _____ *<inserire il momento in cui verrà emessa l'ultima fattura mese/bimestre/trimestre/ecc. >* contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma _____ *<verificare puntamento>*.
32. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a _____



_____ <qualora non costituisca elemento dell'offerta, indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>.

33. <clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma: Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 28 <verificare> che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del Contratto Esecutivo, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
34. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un'anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che sarà indicato nel Piano dei Fabbisogni.
35. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
36. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
37. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

ARTICOLO 11- BIS - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE NEI CONTRATTI ESECUTIVI A SEGUITO DI RILANCIO COMPETITIVO

1. I corrispettivi del Contratto derivante dall'Appalto Specifico saranno fatturati con la cadenza indicata dalle Amministrazioni in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
2. Ciascuna fattura, corredata dalla documentazione indicata in sede di Appalto Specifico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
4. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. Le Amministrazioni opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.



6. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
7. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.
8. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
9. Il Fornitore comunicherà le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni prima della stipula del Contratto derivante dall'Appalto Specifico.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Si applicano le penali previste nell'appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale (che deve intendersi in questa sede integralmente trascritta), nonché quelle di seguito indicate. È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di penali da ritardo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, nonché alla propria Offerta Tecnica. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, all'Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di invio della documentazione necessaria all'attivazione dell'Accordo Quadro (ivi compreso il Piano di Qualità Generale) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o di ritardo nell'attivazione del portale della fornitura, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip avrà la facoltà di applicare una penale pari a **euro 5.000,00** per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
3. In caso di invio della documentazione prodromica alla stipula di ciascun Contratto Esecutivo (ivi compreso il Piano Operativo e relativi allegati e i riferimenti del RUAC del Contratto Esecutivo) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o comunque concordati con l'Amministrazione, per cause non imputabili a Consip, all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip, anche su segnalazione dell'Amministrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari a **euro 2.000,00** per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 5, per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 14, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 1000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
6. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 3 e 4 del successivo articolo 31, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000



euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.

Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 3 e 4 del seguente articolo 31 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

7. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e/o assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all' **1 per mille** del corrispettivo del singolo contratto esecutivo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.
- 8.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione.
10. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
11. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
13. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data ____ dalla ____ avente n. ____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal



Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti esecutivi di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.

3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Consip, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti esecutivi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto Esecutivo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d'Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E' onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel



prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

11. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione dell' Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi.
12. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
13. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà/potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti Esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi;
 - g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
 - i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 21;
 - j) nei casi di cui agli articoli 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 10 (Verifiche di conformità); 11 e 11-bis (Corrispettivi/Importi dovuti e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere), 26 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 29 (Danni, responsabilità civile), nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Accordo Quadro e dal Contratto Esecutivo;
 - k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12
 - l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo



- quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - n) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - o) qualora, anche su segnalazione dell'Amministrazione, sia riscontrato l'avvenuto superamento del numero massimo di rinunce consentito dal paragrafo 6.3.1.3 del Capitolato Tecnico Generale e non ricorrano le eccezioni espressamente disciplinate nella documentazione contrattuale;
 - p) qualora, anche su segnalazione dell'Amministrazione, sia riscontrato l'avvenuto superamento del numero massimo di facoltà di non presentare l'offerta, consentito dal paragrafo 6.3.2.5 del Capitolato Tecnico Generale e non ricorrano le eccezioni espressamente disciplinate nella documentazione contrattuale;
 - q) in tutti i casi di risoluzione previsti nel Contratto Esecutivo.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
- 3. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
- 4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
- 5. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip



e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro: e/o i Contratti Esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.

7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R tramite PEC dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Consip avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e le Amministrazioni Contraenti avranno diritto di escutere la garanzia prevista a loro beneficio per la parte percentualmente proporzionale al Contratto Esecutivo risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. La Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i Contratti Esecutivi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..



4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura o inviate nuove Richieste di Offerta da parte delle Amministrazioni; inoltre le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti Esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Esecutivi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di



pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 25.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI (RUAC)

1. Il Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC) dell'Accordo Quadro è il referente responsabile nei confronti di Consip per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Si rinvia in ogni caso alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Generale.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti Esecutivi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ed i Contratti Esecutivi.

ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 22 – PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.



3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto Esecutivo è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di Amministrazioni diverse da quella Contraente, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per tutta la durata del Contratto.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal fornitore nell'esecuzione del Contratto Esecutivo non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 14 "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 23 – GARANZIE DEI SERVIZI APPLICATIVI – REALIZZATIVI DI SOFTWARE

1. Per ogni obiettivo realizzativo di software positivamente rilasciato, il Fornitore prende atto che dovrà provvedere all'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
2. Il Fornitore garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il fornitore e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti Esecutivi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dei Contatti Esecutivi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onori come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all'Accordo Quadro, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dei Contatti Esecutivi.



4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti Esecutivi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
9. In ragione dell'oggetto del contratto e dei servizi connessi, il Fornitore dovrà garantire che i servizi, ivi inclusi quelli di assistenza e manutenzione (anche da remoto), verranno resi nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR). Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per l'espletamento dei servizi abbiano sede nell'UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
Qualora l'espletamento dei servizi implichi il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
Nel caso in cui all'esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.



**ARTICOLO 26 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei



flussi finanziari.

8. L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Nei singoli Contratti Esecutivi potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 28 – SUBAPPALTO

<<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

<<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di usufruire del subappalto.
2. Il subappalto sarà disciplinato nei singoli Contratti Esecutivi.

ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di



registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 31 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 INSERIRE APPOSITA PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453
2. della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
3. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato 17 "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato 17 "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato al presente Accordo Quadro "17 FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato "17" FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
5. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
6. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 10000004389
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito



semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

8. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
9. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
10. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
11. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.>>

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Esecutivi (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Esecutivi attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Esecutivi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Esecutivi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.



Roma, lì ____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo ____ (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo ____ (Durata e facoltà di acquisto), Articolo ____ (Prezzi e vincoli dei Contratti Esecutivi), Articolo ____ (Affidamento dei Contratti Esecutivi), Articolo ____ (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo ____ (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo ____ (Verifiche ispettive), Articolo ____ (Verifica di conformità), Articolo ____ (Importi dovuti e fatturazione), Articolo ____ (Costi della sicurezza); Articolo ____ (Penali); Articolo ____ (Garanzie); Articolo ____ (Risoluzione); Articolo ____ (Recesso); Articolo ____ (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo ____ (Trasparenza), Articolo ____ (Riservatezza), Articolo ____ (Responsabile del servizio), Articolo ____ (Divieto di cessione del contratto), Articolo ____ (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo ____ (Evoluzione tecnologica) Articolo ____ (Foro competente); Articolo ____ (Trattamento dei dati personali); Articolo ____ (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo ____ (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo ____ (Subappalto), Articolo ____ (Danni e responsabilità civile), Articolo ____ (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo ____ (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. ____ (Clausola finale).

Roma, lì ____

IL FORNITORE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *ERMES GREATTI*

CODICE FISCALE: *GRTRMS64C02C933F*

DATA FIRMA: *10/01/2024 18:31:19*

IMPRONTA: *BE4DF57ED17934F650D8DCDC641E52E969F7C87267F13887DA2ACECBC44F5002
69F7C87267F13887DA2ACECBC44F5002B000C21613E282036E4A56CD610F006A
B000C21613E282036E4A56CD610F006AF2190439FC9DE118E3D4C07FE5F8463E
F2190439FC9DE118E3D4C07FE5F8463EA1BFE50B7BE3632C1A678FD1B613A5DA*

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

LOTTO 1

PIANO DEI FABBISOGNI

INDICE

| | | |
|-----------|---|--|
| 1 | DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | 4 |
| 2 | CONTESTO | 5 |
| 2.1 | OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE | 5 |
| 2.2 | CONTESTO ECONOMICO – FINANZIARIO | 6 |
| 2.3 | AMBITI FUNZIONALI OGGETTO DI INTERVENTO | 6 |
| 2.3.1 | <i>Cartella di Medicina d'Urgenza in estensione da Terapia Intensiva</i> | 7 |
| 2.3.2 | <i>Integrazione con i sistemi informativi aziendali e strumentazione elettromedicali di posto letto</i> | 7 |
| 2.4 | SOGGETTI COINVOLTI | 8 |
| 2.5 | CATEGORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO | 8 |
| 2.5.1 | <i>Categorizzazione di I livello</i> | 8 |
| 2.5.2 | <i>Categorizzazione di II livello</i> | 9 |
| 3 | OGGETTO E IMPORTO | 10 |
| 4 | DURATA | 12 |
| 5 | DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI RICHIESTI | 12 |
| 5.1 | SERVIZI DI SVILUPPO | 12 |
| 5.1.1 | <i>Servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV)</i> | 12 |
| 5.2 | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 13 |
| 5.2.1 | <i>Servizio di Manutenzione Adeguativa e Migliorativa (MAD)</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 5.2.2 | <i>Servizio di Manutenzione Correttiva (MA)</i> | 13 |
| 5.3 | SERVIZI DI CONDUZIONE APPLICATIVA | 13 |
| 5.3.1 | <i>Servizio di Gestione Applicativi e Base Dati (GAB)</i> | 13 |
| 6 | ELEMENTI TRASVERSALI A VARI SERVIZI | 13 |
| 7 | SUBAPPALTO | 14 |
| 8 | PIANO TEMPORALE | 14 |
| 9 | DETTAGLIO IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO | 14 |
| 10 | FATTURAZIONE | 17 |
| 11 | ORGANIZZAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 17 |
| 12 | ORGANIZZAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE | 17 |
| 13 | <SOLO IN CASO DI ORDINATIVI AFFERENTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC INSERIRE QUANTO SEGUE: PRESCRIZIONI SPECIFICHE | |

PER AFFIDAMENTI AFFERENTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC

17

1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

| | |
|--|---|
| RAGIONE SOCIALE AMMINISTRAZIONE | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale |
| INDIRIZZO | Via Pozzuolo, 330 |
| CAP | 33100 |
| COMUNE | Udine |
| PROVINCIA | UD |
| REGIONE | Friuli Venezia Giulia |
| CODICE FISCALE | 02985660303 |
| CODICE IPA | asufc |
| Codice Univoco Ufficio | 8Y7R0S |
| INDIRIZZO MAIL | asufc@certsanita.fvg.it |
| PEC | asufc@certsanita.fvg.it |

| | |
|----------------------------------|---|
| REFERENTE AMMINISTRAZIONE | Pascolo Piero |
| RUOLO | Direttore S.O.C. Tecnologie Informatiche, della Comunicazione e Agenda Digitale |
| TELEFONO | +39 320 4205300 |
| INDIRIZZO MAIL | piero.pascolo@asufc.sanita.fvg.it |
| PEC | asufc@certsanita.fvg.it |

2 CONTESTO

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito ASU FC), costituita in ottemperanza alla L.R. n. 27/2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nasce dalla fusione, e contestuale cessazione, delle precedenti Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), Azienda per i Servizi Sanitari Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli (AAS3) e parte della precedente Azienda per i Servizi Sanitari Bassa Friulana-Isontina (AAS2). La stessa ha sede legale a Udine in Via Pozzuolo n. 330 con codice fiscale e partita IVA 0298566030. L'ASU FC opera su un territorio coincidente con la ex provincia di Udine, la cui attuale denominazione è *Ente di decentramento regionale di Udine*.

L'Azienda assicura inoltre in coerenza alle proprie funzioni istituzionali l'attività di didattica e ricerca prioritariamente all'interno del presidio ospedaliero "Santa Maria della Misericordia" di Udine. La superficie totale del territorio dell'Azienda è di Km² 4.904,9 (63% del territorio regionale); la popolazione residente al 31 dicembre 2020 (fonte dati ISTAT) è di 521.117 abitanti (il 43% della popolazione regionale). L'ambito di operatività dell'Azienda comprende i 134 comuni della provincia di Udine, attualmente suddivisi in 9 distretti sanitari territoriali. Il corretto dimensionamento del bacino d'utenza dell'Azienda deve, però, tener conto anche del movimento turistico presente nel territorio del Comune di Lignano nel periodo estivo.

ASU FC ha proseguito nel 2021 la predisposizione del nuovo atto aziendale e l'anno è stato caratterizzato dal sostanziale e formale mantenimento degli assetti organizzativi già presenti nel 2020. La strutturazione dell'offerta aziendale è articolata in:

- Sistema ospedaliero;
- Sistema distrettuale;
- Sistema della prevenzione;
- Sistema della salute mentale;
- Sistema delle dipendenze.

Il sistema organizzativo ospedaliero, quale asset destinatario del presente fabbisogno, è articolato come segue:

- Presidio Ospedaliero universitario di secondo livello "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
- Presidio Ospedaliero di base "San Daniele del Friuli e Tolmezzo" con sede a San Daniele del Friuli e Tolmezzo;
- Presidio Ospedaliero di base "Latisana e Palmanova" con sede a Latisana e Palmanova (Jalmicco);
- Presidio Ospedaliero per la salute "San Michela" con sede a Gemona del Friuli;
- Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" con sede a Udine.

2.1 Obiettivi dell'Amministrazione

Il presente fabbisogno si configura come il risultato di un'azione intrapresa dall'ASU Friuli Centrale volta al raggiungimento dell'obiettivo generale espresso dal PNRR – Missione 6 Component 2, ossia quello dell'innovazione, della ricerca e della digitalizzazione del Servizio Sanitario.

Sulla stregua di quest'ultimo sono stati definiti gli obiettivi aziendali che coincidono con l'aggiornamento del parco tecnologico e digitale, con il potenziamento dell'architettura

tecnologico/informatica in termini di efficienza, trasparenza e sostenibilità, con la condivisione del dato clinico-sanitario ed il miglioramento analitico dello stesso.

Questi possono essere raggiunti solamente evitando la frammentazione delle soluzioni software atte alla gestione informatizzata del percorso clinico dei pazienti, quindi uniformando in particolare quelle dedicate alla cartella clinica e all'operatività dei vari dipartimenti ospedalieri e riorganizzandone i processi.

Nel dettaglio, l'obiettivo progettuale consiste nell'evoluzione, diffusione e manutenzione correttiva ed adeguativa della Cartella Clinica Elettronica per la gestione informatizzata dei servizi di Medicina d'Urgenza in estensione da Terapia Intensiva.

2.2 Contesto Economico – Finanziario

Il contratto esecutivo sarà finanziato con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

2.3 Ambiti funzionali oggetto di intervento

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione espressi nel paragrafo 2.1 sarà necessario intraprendere un percorso evolutivo che partirà dalla riorganizzazione dei processi, dunque dalla ridefinizione dei percorsi per la gestione e l'assistenza del paziente, e si concluderà con il potenziamento delle funzionalità già esistenti e con la realizzazione di nuove funzionalità che consentano di governare al meglio gli stessi percorsi nell'ambito dei servizi di Medicina d'Urgenza in estensione da Terapia Intensiva, gestendone il rischio secondo schemi condivisi e stabiliti.

Il Fornitore dovrà realizzare le integrazioni con gli altri sistemi informativi aziendali di cui al paragrafo 2.3.2 per consentire un adeguato scambio informativo all'interno del contesto ospedaliero aziendale.

Successivamente alla conclusione delle attività di sviluppo, annessi predisposizione di ambiente di test/collauda e svolgimento attività di test, e all'approvazione del collaudo funzionale, il fornitore dovrà eseguire la messa in esercizio, dunque procedere all'accensione dell'impianto nel corrispondente ambiente di produzione, e, infine, all'avvio delle attività di gestione del progetto, ivi intesa come conduzione applicativa. Sono richiesti inoltre i servizi di Manutenzione Correttiva (MAC), e Manutenzione Adeguativa e Migliorativa (MAD), che dovranno essere attivati al termine dello sviluppo con garanzia di 12 mesi e protratti fino alla scadenza contrattuale con riferimento alla nuova evoluzione e con decorrenza stipula del CE con riferimento alla soluzione di partenza di gestione della sola Terapia Intensiva.

Dovrà essere garantita, infine, per tutta la durata delle attività di sviluppo e di conduzione progettuale una gestione adeguata delle problematiche legate alle tematiche della sicurezza e della protezione dei dati personali secondo i principi di security and privacy by design, ossia di incorporazione di queste componenti a partire dalla progettazione dei processi.

2.3.1 Cartella di Medicina d'Urgenza in estensione da Terapia Intensiva

Il fabbisogno dell'Amministrazione si sostanzia nell'evoluzione della soluzione DIGISTAT® Critical Care di ASCOM già in uso presso le Rianimazioni presidi ospedalieri per la completa gestione dei servizi di Medicina d'Urgenza.

La Medicina d'Urgenza si configura come un servizio diverso rispetto al restante parte dei reparti ospedalieri. Ciò discende necessariamente dalla sua funzione, dai tempi di erogazione e dal percorso clinico-assistenziale a cui è soggetto il paziente. Tale servizio interessa principalmente pazienti acuti in condizioni instabili, ma non immediatamente necessitanti di terapia intensiva, pazienti con patologie che potenzialmente si prestano a sfociare in interventi chirurgici di media intensità e in problematiche cliniche risolvibili nel breve termine. Il percorso a loro destinato prevede la stabilizzazione clinica, la pianificazione di indagini diagnostiche/terapeutiche volte a definirne e a trattarne il quadro clinico, la successiva valutazione della necessità di procedere ad un ricovero nella struttura o ad un'eventuale dimissione.

L'utilizzo della stessa configurazione di cartella delle Rianimazioni risulta particolarmente utile nei presidi ospedalieri in cui coesistono negli stessi spazi fisici posti letto di Terapia Intensiva e posti letto di Medicina d'urgenza. I vantaggi sono di fatto molteplici:

- L'unificazione dei processi informatici fra i due servizi, in cui nella maggior parte delle volte viene impiegato lo stesso personale infermieristico;
- Analogamente, l'unificazione di cui sopra avrebbe vantaggi rilevanti anche per il personale medico che, seppur distinto tra le due tipologie di servizio, risulta agevolato nella visualizzazione e nel recupero dei dati clinici dei pazienti in continuità fra i due servizi.

2.3.2 Integrazione con i sistemi informativi aziendali e strumentazione elettromedicali di posto letto

L'evoluzione desiderata dovrà necessariamente soddisfare le esigenze della scrivente in riferimento alle integrazioni con i sistemi informativi in uso presso la stessa.

Nel dettaglio si richiedono le seguenti integrazioni:

- Integrazione con AD/LDAP – SIALI, per autenticazione degli utenti di dominio e per apertura degli applicativi Insiel;
- Integrazione con Anagrafica/ADT, per ricezione anagrafiche e ricoveri in Medicina d'Urgenza;
- Integrazione monodirezionale con Repository, per invio delle lettere di dimissione via protocollo HL7^MDM;
- Integrazione con LIS, per ricezione dei risultati di Laboratorio di Analisi in formato strutturato HL7^OUL (V2.5).

Si richiedono inoltre nuove aperture in contesto per l'interfacciamento di 3 specifici applicativi Insiel inseriti nel SISR Regionale di seguito specificati:

- Nuovo Visore Referti, per la visualizzazione dei documenti clinici del paziente sul repository aziendale;
- Ricetta Dematerializzata, per la possibilità di emettere ricette elettroniche di prestazioni e farmaci alla dimissione del paziente;

- Certificato di Malattia, per la possibilità di emettere certificati di malattia alla dimissione del paziente.

L'evoluzione desiderata dovrà necessariamente soddisfare le esigenze della scrivente in riferimento alle integrazioni con la strumentazione elettromedicale di posto letto in uso presso i servizi di Medicina d'Urgenza della stessa.

2.4 Soggetti coinvolti

I fabbisogni individuati e le eventuali progettualità che verranno implementate prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale.

2.5 Categorizzazione dell'intervento

2.5.1 Categorizzazione di I livello

| AMBITO I LIVELLO (LAYER) | OBIETTIVI PIANO TRIENNALE |
|-----------------------------|---|
| SERVIZI | Servizi al cittadino X |
| | Servizi a imprese e professionisti |
| | Servizi interni alla propria PA |
| | Servizi verso altre PA |
| DATI | Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese |
| | Aumentare la qualità dei dati e dei metadati X |
| | Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati X |
| PIATTAFORME | Favorire l'evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini ed imprese semplificando l'azione amministrativa X |
| | Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle PA X |
| | Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai cittadini |
| | Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali favorendone l'aggregazione e la migrazione sul territorio (Riduzione Data Center sul territorio) |
| | Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali favorendone l'aggregazione e la migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili (Migrazione infrastrutture interne verso il paradigma cloud) |
| | Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività per le PA |

| | |
|-------------------------|---|
| INTEROPERABILITÀ | Favorire l'applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API |
| | Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità |

2.5.2 Categorizzazione di II livello

| # | Indicatori digitalizzazione per i Servizi Applicativi Sanità Digitale | |
|---|---|----------|
| 1 | Miglioramento Servizi digitalizzati: Nr servizi al cittadino digitalizzati/Nr totale dei servizi al cittadino | X |
| 2 | Miglioramento dell'esperienza del cittadino dei servizi realizzati/modificati | X |
| 3 | Standardizzazione Strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali: % componenti di navigazione e interfaccia standard ed usabili / totale componenti | X |
| 3 | Riusabilità-Co-working Soluzioni Applicative realizzate e/o adottate: Nr di progetti in riuso o Co-working /Nr Totale Progetti di digitalizzazione ove è applicabile il Riuso o Co-working | |
| 4 | Innalzamento livello di interoperabilità: Nr di progetti conformi alle Linee Guida di Interoperabilità e nel rispetto del ONCE ONLY Principle/ Nr Progetti Realizzati | X |
| 5 | Potenziamento Infrastrutture IT - adozione sistematica del paradigma Cloud: Nr di progetti conformi al paradigma Cloud/ Nr Totale di progetti realizzati | |
| 6 | Utilizzo Piattaforme Abilitanti: Nr progetti che integrano Piattaforme Abilitanti/Nr progetti ove è applicabile un'integrazione con le Piattaforme Abilitanti | |
| 7 | Miglioramento dell'utilizzo dei Servizi Digitali: Nr attività totali di prenotazioni on line (in tutte le modalità) /Nr attività totali (per attività si intendono: Prenotazioni CUP, Pagamenti online, Cambio del Medico, ...) | |
| 8 | Standardizzazione dei documenti in ambito Sanità Digitale: % Documenti sanitari in linea con le direttive Nazionali ed Europee / totale documenti sanitari | X |

3 OGGETTO E IMPORTO

| SERVIZI RICHIESTI | | | | | |
|-------------------|----------|--|------------------|----------|--------------|
| ID | SERVIZIO | SOTTO-SERVIZIO | Metrica | Quantità | Importo |
| 1 | SVILUPPO | Tariffa omnicomprensiva per 1 PF NEW affidamento completo - Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field | Function Point | | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field | GG/team ottimale | | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 PF affidamento completo - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV) | Function Point | | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti | GG/team ottimale | 1782 | € 351.054,00 |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Migrazione Applicativa al Cloud | GG/team ottimale | | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso | GG/team ottimale | | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team | GG/team ottimale | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|---------------------|-----|--------------|
| | | ottimale (8 ore lavorative) – Servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con l'Amministrazione | | | |
| 2 | MANUTENZIONE | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Manutenzione Adeguata | GG/team ottimale | | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Manutenzione Correttiva | GG/team ottimale | | |
| | | Canone Mensile per FP di Manutenzione Correttiva sw pregresso e non in garanzia | Function Point/mese | | |
| | | Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente - Manutenzione Adeguata e Manutenzione Correttiva | FTE/mese | 80 | € 263.200,00 |
| 3 | CONDUZIONE APPLICATIVA | Canone mensile/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa – Servizi di gestione Applicativi e Base Dati | Servizio/mese | | |
| | | Canone mensile/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa – Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web | Servizio/mese | | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati | GG/team ottimale | 867 | € 165.597,00 |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione | GG/team ottimale | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|---------------------|
| | | Applicativa - Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web | | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa – Supporto Specialistico | GG/team ottimale | |
| 4 | CONDUZIONE TECNICA | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica | GG/team ottimale | |
| | | Canone mensile/Team ottimale (8 ore lavorative) - Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica | Servizio/mese | |
| | | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Servizi Infrastrutturali – Supporto Tecnologico | GG/team ottimale | |
| | | | TOTALE | € 779.851,00 |

4 DURATA

La durata del Contratto Esecutivo sarà di 4 anni a partire dalla stipula dello stesso.

5 DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI RICHIESTI

5.1 Servizi di Sviluppo

Nell'ambito dei servizi di sviluppo sono previsti i seguenti sotto-servizi:

5.1.1 Servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV)

Il servizio è erogato in **modalità progettuale a corpo** e la **metrica considerata è Giorni del Team Ottimale**; si stima siano necessarie 1782 giornate per un importo complessivo pari a € 351.054,00.

- La **data di attivazione** decorre dalla data di inizio del contratto;
- La **sede di lavoro** del personale del Fornitore sarà individuata presso le sedi individuate dall'Amministrazione del Fornitore o da remoto;
- L'**orario lavorativo** sarà in linea con quanto previsto nel CCNL;

- Per gli **indicatori di qualità** si fa riferimento all'appendice di AQ "indicatori di qualità" riportata nel KIT;
- Per i requisiti e caratteristiche dei **profili professionali** da impegnare sul sotto-servizio, si fa riferimento all'appendice di AQ "profili professionali" riportata nel KIT.

5.2 Servizi di Manutenzione

Nell'ambito dei servizi di manutenzione sono previsti i seguenti sotto-servizi:

5.2.1 Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAD-MAC)

Il servizio è erogato in **modalità progettuale a canone** e la **metrica considerata è FTE/mese**; si stima siano necessarie 80 FTE, di cui 1 FTE/mese per 8 mesi e 2 FTE/mese per 36 mesi, per un importo complessivo pari a € 263.200,00.

- La **data di attivazione** decorre dal quinto mese di contratto;
- La **sede di lavoro** del personale del Fornitore sarà individuata presso le sedi individuate dall'Amministrazione del Fornitore o da remoto;
- L'**orario lavorativo** sarà in linea con quanto previsto nel CCNL;
- Per gli **indicatori di qualità** si fa riferimento all'appendice di AQ "indicatori di qualità" riportata nel KIT;
- Per i requisiti e caratteristiche dei **profili professionali** da impegnare sul sotto-servizio, si fa riferimento all'appendice di AQ "profili professionali" riportata nel KIT.

5.3 Servizi di Conduzione Applicativa

Nell'ambito dei servizi di conduzione applicativa sono previsti i seguenti sotto-servizi:

5.3.1 Servizio di Gestione Applicativi e Base Dati (GAB)

Il servizio è erogato in **modalità progettuale a consumo** e la **metrica considerata è Giorni del Team Ottimale**; si stima siano necessarie 867 giornate per un importo complessivo pari a € 165.597,00.

- La **data di attivazione** decorre dal quinto mese di contratto;
- La **sede di lavoro** del personale del Fornitore sarà individuata presso le sedi individuate dall'Amministrazione del Fornitore o da remoto;
- L'**orario lavorativo** sarà in linea con quanto previsto nel CCNL;
- Per gli **indicatori di qualità** si fa riferimento all'appendice di AQ "indicatori di qualità" riportata nel KIT;
- Per i requisiti e caratteristiche dei **profili professionali** da impegnare sul sotto-servizio, si fa riferimento all'appendice di AQ "profili professionali" riportata nel KIT.

6 ELEMENTI TRASVERSALI A VARI SERVIZI

Il fornitore dovrà trasmettere ad ASU FC, entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico Generale, un Piano Operativo che rispecchi le richieste formalizzate all'interno del presente Piano dei Fabbisogni, che soddisfi in modo adeguato le esigenze della scrivente in ogni ambito funzionale di riferimento.

Si richiede inoltre di segnalare, all'interno dello stesso Piano Operativo, non già solamente la totalità dei servizi richiesti, dunque offerti, ma anche le eventuali attività propedeutiche necessarie all'attivazione degli stessi servizi.

Si segnala, infine, l'inderogabilità rispetto allo sviluppo delle integrazioni di cui al paragrafo 2.3.2, da considerarsi requisito per la riuscita e la prosecuzione progettuale.

7 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi e a quanto indicato all'art. 26 dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito del Piano Operativo, il Fornitore dovrà indicare le parti e le quote del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro.

8 PIANO TEMPORALE

La tabella seguente presenta il cronoprogramma di massima proposto dall'Amministrazione per i servizi richiesti al paragrafo 5 (che il Fornitore dovrà andare a dettagliare nel Piano operativo associato al presente Piano dei Fabbisogni):

| WBS | Linea di Servizio | A1 | | | A2 | | | A3 | | | A4 | | |
|----------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 |
| 1 | Sviluppo | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Evoluzione Cartella di Medicina d'Urgenza in estensione da Terapia Intensiva | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Manutenzione | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAD-MAC) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Conduzione Applicativa | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Gestione Applicativi e Base Dati (GAB) | | | | | | | | | | | | |

9 DETTAGLIO IMPORTO ECONOMICO PROGRAMMATO

Come indicato al paragrafo 3 del presente Piano, l'impegno economico programmato complessivo del Contratto Esecutivo è pari a € 779.851,00.

In particolare, si riporta di seguito un quadro sinottico dell'importo economico programmato, articolato per servizio/sotto-servizio, obiettivo/intervento e anno di fornitura:

| Importo Programmato | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| SERVIZIO | SOTTO-SERVIZIO | OBIETTIVI/IN TERVENTI PER SOTTO- SERVIZIO | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 |
| SVILUPPO | Tariffa omnicomprensiva per 1 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--|--|--|
| | PF NEW affidamento completo - Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field | | | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field | | | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 PF affidamento completo - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV) | | | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti | | € 351.054,00 | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Migrazione Applicativa al Cloud | | | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso | | | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con l'Amministrazione | | | | | |
| MANUTENZIONE | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Manutenzione Adeguativa | | | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Manutenzione Correttiva | | | | | |
| | Canone Mensile per FP di Manutenzione Correttiva sw pregresso e non in garanzia | | | | | |
| | Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente - Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva | € 26.320,00 | € 78.960,00 | € 78.960,00 | € 78.960,00 | |
| CONDUZIONE APPLICATIVA | Canone mensile/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa – Servizi di gestione Applicativi e Base Dati | | | | | |
| | Canone mensile/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa – Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web | | | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati | € 30.369,00 | € 45.076,00 | € 45.076,00 | € 45.076,00 | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa – Supporto Specialistico | | | | | |
| CONDUZIONE TECNICA | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica | | | | | |
| | Canone mensile/Team ottimale (8 ore lavorative) - Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica | | | | | |
| | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Servizi Infrastrutturali – Supporto Tecnologico | | | | | |
| | | TOTALE | € 407.743,00 | € 124.036,00 | € 124.036,00 | € 124.036,00 |

10 FATTURAZIONE

Si rimanda a quanto previsto nello Schema di Contratto Esecutivo, confermando che la fatturazione potrà essere ammessa, per ogni attività, solo a valle della reportistica delle varie attività verso l'Amministrazione.

Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

11 Organizzazione e figure di riferimento dell'Amministrazione

Di seguito le figure di riferimento dell'Amministrazione:

- Responsabile Unico del Procedimento: Piero Pascolo
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Tonizzo Lucia

12 Organizzazione e figure di riferimento del fornitore

Il fornitore dovrà fornire nel Piano Operativo evidenza dell'organizzazione e delle figure di riferimento richieste per l'erogazione del servizio aderenti alla documentazione dell'AQ.

13 <solo in caso di ordinativi afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con

le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC inserire quanto segue: PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER AFFIDAMENTI AFFERENTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC

Inserire le previsioni prescritte dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021. A tal fine si può fare eventualmente riferimento a quanto segue:

[Tenuto conto anche della natura bifasica dell'Accordo Quadro e delle condizioni stabilite nell'ambito di quest'ultimo, sulla base delle quali sono state formulate le offerte di prima fase, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, non troveranno applicazione, nell'ambito del presente affidamento, le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Unitamente al Piano Operativo, ciascuna impresa del RTI dovrà produrre apposita dichiarazione, attestante quanto segue:

1. che la propria azienda occupa più di 50 dipendenti, **allegando**:
 - copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale attestazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma);
in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,
 - l'attestazione dell'avvenuta trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **in data anteriore a quella di presentazione del Piano Operativo**;

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006.

Ovvero in alternativa

2.
 - a) che la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50;
 - b) di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto;
 - c) che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione del Piano Operativo, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
 - d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di presentazione del Piano Operativo. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ovvero, in alternativa

3. che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall'art.47, comma 2, 3 e 3-bis, del DL. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

L'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021, convertito in l. 108/2021, pubblica sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice. L'Amministrazione procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021]



Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN – ID 2202



consip

Piano Operativo Ordine 7387384 - Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale

Affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'Affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN

26.09.2023
ID 2202

LOTTO 1 – Nord
Cartella Clinica Elettronica e Enterprise Imaging



Raggruppamento Temporaneo di Imprese
GPI - Accenture - Al mavivA - Vodafone Italia
Agfa - BCS - IQVIA - Kiranet - Abinrax - Nuvyta



| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Piano operativo |   |   |   |   |   | 1 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|



INDICE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Abstract | 3 |
| 2 | Piano di lavoro generale | 4 |
| 2.1 | Piani specifici per ogni ambito | 4 |
| 2.2 | Piano di subentro e presa in carico | 5 |
| 3 | Piano della qualità specifico | 6 |
| 3.1 | Organizzazione dei servizi | 6 |
| 3.1.1 | Organizzazione del contratto esecutivo | 8 |
| 3.2 | Metodi tecniche e strumenti..... | 8 |
| 3.3 | Requisiti di qualità..... | 13 |
| 4 | Curricula delle risorse professionali | 13 |
| 5 | Proposta progettuale ed operativa | 13 |
| 6 | Importo contrattuale e/o quantità previste | 18 |
| 7 | Date di attivazione | 19 |
| 8 | Luoghi di esecuzione | 19 |
| 9 | Durata del Contratto Esecutivo | 20 |
| 9.1 | Durata complessiva del Contratto esecutivo | 20 |
| 9.2 | Durate dei servizi..... | 20 |
| 10 | Subappalto | 20 |

| | | |
|-----------------|--|---|
| Piano operativo | | 2 |
|-----------------|--|---|



1 Abstract

Il presente Piano Operativo è relativo all'ordine **7387384** avente come descrizione **“AQ 2202 - Lotto 1 - Richiesta preliminare Fornitura”** ed è il Piano Operativo in risposta al Piano dei Fabbisogni **7387384**.

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha richiesto, tramite l'emissione di un Piano dei Fabbisogni, l'erogazione dei servizi di seguito elencati:

1. **Evoluzione e manutenzione** della **Cartella Clinica Elettronica delle Terapie Intensive anche per la gestione informatizzata dei servizi di Medicina di Urgenza** dei vari presidi ospedalieri dell'Ente;
2. **Integrazione** delle soluzioni elencate con i software del sistema informativo ospedaliero afferenti i processi per la gestione della Medicina di Urgenza.
3. **Integrazione** nella soluzione di parte dei dispositivi medicali di posto letto di urgenza

Nell'ambito dell'AQ l'amministrazione intende usufruire dei servizi di **Sviluppo, Conduzione Applicativa e Conduzione Tecnica**.

| | | |
|-----------------|--|---|
| Piano operativo | | 3 |
|-----------------|--|---|



2 Piano di lavoro generale

In accordo con quanto richiesto dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si propone un piano di lavoro generale coerente con gli obiettivi posti dall'Azienda stessa, ovvero comprensivo di:

- **Servizio di Sviluppo, nella declinazione del sotto servizio Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)** con l'obiettivo di evolvere le applicazioni esistenti di Terapia Intensiva per l'utilizzo nelle Medicine di Urgenza;
- **Servizio di Conduzione Applicativa, nella declinazione del sottoservizio Gestione Applicativi e Base Dati (GAB)** con l'obbiettivo di collaudare, formare ed avviare i sistemi;
- **Servizio Infrastrutturali, nella declinazione del sottoservizio Conduzione Tecnica** con l'obiettivo di effettuare la parte di conduzione ed Help Desk di II° livello dei sistemi avviati.

| ASUFC Medicine d'Urgenza | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | |
|--|---|------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|--|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sottoscrizione del contratto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presa in carico | | | ◆ | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01 MEV | Servizi di sviluppo: Servizio di Manutenzione Evolutiva di applicazioni esistenti (MEV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02 GAB | Servizio di Conduzione Applicativa: Gestione Applicativa e Base Dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03 CT | Servizi Infrastrutturali: Servizio di Conduzione Tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 1 - Piano di lavoro generale

In coerenza con la centralità dell'obiettivo posto dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: "Informatizzazione Medicine di Urgenza", il piano proposto tiene conto dell'insieme di interventi necessari e concepiti, a loro volta, come un corpo organico di attività, tra loro complementari e con relazioni reciprocamente sinergiche, tutte indirizzate, nel complesso, al raggiungimento dell'obiettivo finale. Ogni attività sarà così dipendente dall'ambito al quale appartiene, ma collegata ad attività facenti parte di un altro ambito. Per la complessità globale, il piano tiene conto delle diverse azioni da effettuare nei vari ambiti con un approccio di implementazione e avvio progressivi e non in modalità spegnimento ed accensione dei nuovi sistemi, pur garantendo ovviamente la totale continuità di esercizio e il mantenimento di comunicazione per i sistemi attualmente integrati tra loro. Di seguito verrà riportato un piano globale e un piano specifico per ogni ambito.

Considerato l'insieme delle attività da mettere in campo per il raggiungimento dell'obiettivo finale, si presentano prima i piani specifici per ogni ambito e successivamente quello globale. La strutturazione del piano è bene che venga presentata sia in ambito specifico che in ambito generico in modo da identificare rispettivamente le attività specifiche per ogni ambito e il parallelismo della loro attuazione a livello globale, oltre che l'interdipendenza delle une dalle altre.

2.1 Piani specifici per ogni ambito

Nei piani proposti per ogni ambito sono identificate tutte le sottofasi e per ognuna di esse sono indicate le tipologie di attività, a loro volta specifiche per ogni modulo.

| | | |
|-----------------|--|---|
| Piano operativo | | 4 |
|-----------------|--|---|



Nell'ottica del totale coinvolgimento dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale come parte integrante e fondamentale nell'implementazione del progetto e del trasferimento del know-how si propone un piano nel quale durante ogni fase vengano coinvolti gli utenti finali. Con utenti finali si intende tutto il personale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, siano essi facenti parte del personale clinico, amministrativo o tecnico. In particolare, si prevede:

- la creazione di gruppi di lavoro per gli incontri di setup al quale facciano parte non solo i fornitori dei servizi ma anche gli appartenenti al personale dell'Azienda: medici, infermieri, personale amministrativo, personale IT, ecc. Il gruppo di lavoro sarà quindi composto da un certo numero di stakeholders dell'Azienda, dipendenti in composizione dallo specifico modulo. L'obiettivo di questa scelta è quello di coinvolgerli in maniera attiva nelle decisioni prese e nel percorso di re-ingegnerizzazione di tutti i processi aziendali, così da essere essi stessi parte integrante del cambiamento;
- la creazione di un sotto-gruppo di utenti finali definiti super utenti che diventino i "referenti" per i loro colleghi nel corso dell'avvio delle formazioni e dell'implementazione globale delle soluzioni. In questo modo si migliora il successivo approccio di accettazione del cambiamento nei rimanenti utenti.

Il prospetto seguente rappresenta quanto richiesto dall'amministrazione che è confermato da RTI:

| ASUFC Medicine d'Urgenza | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | |
|--|--|------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|--|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sottoscrizione del contratto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presenza in carico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01 MEV | Servizi di sviluppo: Servizio di Manutenzione Evolutiva di applicazioni esistenti (MEV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.01 | Analisi dei servizi e verifica HW approvvigionato dall'ente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.02 | Configurazione del sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.03 | Verifica Specifiche Integrazioni e sviluppo integrazioni SIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.04 | Installazione postazioni di lavoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.05 | Verifica dispositivi medicali e interfacciamento di quelli previsti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.06 | Test | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02 GAB | Servizio di Conduzione Applicativa: Gestione Applicativa e Base Dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.01 | Collaudo funzionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.02 | Documentazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.03 | Knowledge Transfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.04 | Supporto avvio primo presidio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.05 | Diffusione del sistema agli altri presidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03 CT | Servizi Infrastrutturali: Servizio di Conduzione Tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03.01 | Conduzione Tecnica dei sistemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03.02 | Help Desk di II° Livello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 2 - Piano temporale delle attività

2.2 Piano di presa in carico

Le attività di presa in carico, come da piano operativo generale, sono previste nella prima fase della fornitura. Si specifica che il RTI è in grado di assicurare la continuità su tutti i servizi nel periodo di transizione tra la vecchia e la nuova fornitura, minimizzando l'onere per l'Amministrazione e senza alcun impatto sulle attività in corso operando, laddove possibile, in autonomia in base allo specifico Piano di Presa in carico.

| | | |
|-----------------|--|---|
| Piano operativo | | 5 |
|-----------------|--|---|



Il piano operativo per la presa in carico dei servizi si articola in 5 fasi consequenziali; al termine di ognuna viene effettuato un incontro per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto dei requisiti e delle tempistiche condivise:

- **FASE 1: Briefing iniziale e raccolta della conoscenza** - ha come obiettivo la raccolta di tutte le informazioni chiave (sistemi, attività, documentazione, architetture, applicazioni, banche dati, interfacce, ecc.) oggetto della presa in carico; è quindi prevista la partecipazione, oltre che del Responsabile della Fornitura (RF), anche della struttura per la Governance e del PMO di RTI, dei Referenti dell'Amministrazione e dei Referenti del Fornitore uscente; il PMO del RTI si occupa del censimento, della raccolta e dell'organizzazione di tutte le informazioni; questa attività di raccolta della conoscenza consente inoltre di produrre deliverables (per approfondimenti si rimanda alla omonima sezione successiva) strategici per la presa in carico, tra cui Mappa delle competenze, Mappa dei servizi, Mappa applicazioni/tecnologie e Mappa applicazioni/release, che complessivamente permettono di rappresentare (anche graficamente) il dettaglio del patrimonio applicativo, dei processi operativi in uso e delle banche dati da prendere in carico; in particolare il consolidamento della Mappa delle Competenze e della Mappa dei Servizi permette di definire l'effort di presa in carico della fornitura abilitando la pianificazione di dettaglio. In questa fase si costituisce il Team di presa in carico del RTI e si procede alla nomina dei Responsabili dei Servizi della Fornitura;
- **FASE 2: Pianificazione di dettaglio** – il RTI redige il Piano di Subentro servendosi di tutte le informazioni acquisite nella fase precedente; il Piano di Subentro sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione e del Fornitore uscente, e contiene tra le altre informazioni: **A**Indicazione delle risorse del RTI dedicate alla Presa in Carico; **A**calendario di giornate di affiancamento da effettuare con il Fornitore uscente; **A**elenco attività previste, con indicazione relativa durata temporale e attori coinvolti (RTI, Fornitore uscente, Amministrazione); **A**indicazione incontri periodici di SAL per condividere con l'Amministrazione le attività svolte e da svolgere rispetto al piano concordato.
- **FASE 3: Predisposizione delle soluzioni:** prevede la predisposizione di infrastrutture e strumenti funzionali alla presa in carico e alla erogazione dei servizi di fornitura; in particolare il RTI predisporrà: **A**Soluzione di Release e Deploy Management; **A**Portale della fornitura; **A**Soluzione di Test Management delle applicazioni; **A**Strumenti Analisi del codice; **A**Configuration management; **A**Strumento per la Gestione della Conoscenza, **A**Sistemi automatici per archiviazione e produzione documentazione di progetto; **A**Test & quality factory personalizzata sulla fornitura; **A**Strumenti per la misurazione della qualità del software, ambienti per la verifica dei requisiti non funzionali, ecc.).La soluzione favorisce il processo di Change Management all'interno della AUSL per l'ottimizzazione del parco applicativo.

Il piano di presa in carico si conclude con la verifica delle fasi precedenti e la redazione dei documenti per la formalizzazione del passaggio di consegne: ☑ Piano di Lavoro Generale ☑ Piano di Qualità ☑ Verbale conclusivo.

3 Piano della qualità specifico

3.1 Organizzazione dei servizi

| | | |
|-----------------|--|---|
| Piano operativo | | 6 |
|-----------------|--|---|



In accordo con quanto richiesto dall'Azienda nel piano dei fabbisogni e con quanto previsto dall'offerta tecnica dal punto di vista organizzativo, i servizi oggetto del presente piano operativo saranno composti da:

| AMBITO | RISORSE DA IMPIEGARE | NOME | COGNOME | MOBILE | E-MAIL |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------------------|
| CONTRATTO ESECUTIVO (CE) | RUAC del Contratto Esecutivo | Paolo | Bertoli | +39.0461.381515 | Paolo.bertoli@gpi.it |
| SERVIZI DI SVILUPPO | Referente | Fabrizio | Bacco | +39.0461.381515 | Fabrizio.bacco@gpi.it |
| SERVIZI DI CONDUZIONE APPLICATIVA | Referente | Giuseppe | Perfetto | +39.0461.381515 | Giuseppe.perfetto@gpi.it |
| SERVIZI INFRASTRUTTURALI | Referente | Roberto | Conci | +39.0461.381515 | Roberto.conci.aqsandig@gpi.it |

Figura 3 - Risorse contratto esecutivo

Nell'immagine sottostante sono identificate per ciascun servizio le risorse impiegate:




Figura 4 - Organigramma contratto esecutivo

In merito ai Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi si rimanda al piano di qualità generale lotto 1 "Cartella Clinica Elettronica e Enterprise Imaging" precedentemente trasmesso.

In riferimento al RUAC CE e alla GOVERNANCE AQ si rimanda al piano della qualità generale lotto 1 "Cartella Clinica Elettronica e Enterprise Imaging".

| | | |
|-----------------|--|---|
| Piano operativo | | 7 |
|-----------------|--|---|



3.1.1 Organizzazione del contratto esecutivo

Il modello organizzativo proposto per la gestione del contratto esecutivo rimodula il modello organizzativo offerto dal RTI per l'AQ recependo quanto richiesto dal cliente nel piano dei fabbisogni.

Di seguito si riportano i ruoli e le responsabilità dei principali del modello:

- **RUAC CE** che risponde al RUAC AQ e costituisce l'interfaccia unica nei confronti della PA-SSN contraente per quanto riguarda tutti gli aspetti contrattuali connessi al CE. Il RUAC CE assicura la gestione dei servizi di un CE e di ogni aspetto funzionale alla rispettiva erogazione: risorse, tempi, qualità, risk management, metodologie, con il supporto delle seguenti strutture/ruoli aggiuntivi;
- nelle attività di governo e monitoraggio è supportato dal **PMO CE** che, guidato dal **Project Manager di CE**, ha la responsabilità di: pianificare e coordinare l'esecuzione delle attività utili all'erogazione dei servizi e alla realizzazione degli obiettivi progettuali di CE; definire le metriche e i livelli di qualità della fornitura a livello di CE, nonché provvedere alla rispettiva misurazione e rendicontazione, in modo conforme alle best practice di AQ e agli standard definiti dalla PA-SSN contraente.
- **Resource Manager CE**, che risponde al **Resource Manager di AQ**, ed ha il compito di condurre la selezione e lo staffing delle risorse del RTI che compongono i team di CE, nonché curare la loro formazione professionale durante tutto il periodo di esecuzione del medesimo CE, al fine di mantenere sempre allineate le competenze ai fabbisogni della PA-SSN contraente.
- **I Referenti dei Servizi** garantiscono la copertura delle attività di gestione e controllo dei servizi attivati nell'ambito del CE nei confronti dei referenti delle strutture coinvolte della PA-SSN. I team di erogazione dei servizi sono configurati attraverso team di servizi verticali, formati da: > risorse con diverse competenze di business, solidamente preparate sugli aspetti tematici / di processo, funzionali / di applicazioni e pacchetti, tecnologiche e metodologiche, esperte dei contesti IT delle diverse realtà del mondo sanitario; > strutture aziendali del RTI che forniscono risorse specializzate in specifici ambiti (es. testing & security) e tecnologie abilitanti per supportare con le conoscenze più aggiornate tutti i servizi verticali;
- La **Workforce CE** è costituita dalle risorse che appartengono alle strutture, stabilmente a presidio delle forniture, di Delivery Center e Comunità tematiche, funzionali e tecnologiche che alimentano i team di lavoro allocati sui CE, a partire dai Centri di competenza dei partner del RTI; Test Factory, dedicata alle attività di testing del software; Operation Center, che assicura la continuità dei servizi di manutenzione e gestione delle applicazioni, e Customer center, per il supporto all'utenza.

3.2 Metodi tecniche e strumenti

La soluzione organizzativa che proponiamo per l'AQ prevede l'adozione di un framework metodologico che tiene conto delle indicazioni emerse dalla nuova programmazione europea 2021-2027, sui principi dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni contemplate dalla eGovernment Declaration di Tallinn (2017-2021) e adotta approcci di tipo UCD/Data Driven/Agile e DevOps, in modo da garantire il pieno rispetto delle caratteristiche di Sicurezza & Privacy, Inclusività e Accessibilità, Interoperabilità e Innovazione in tutte le fasi di realizzazione e rilascio di un obiettivo progettuale e il massimo livello di integrazione e inter azione con la Gestione Applicativa e la Conduzione Infrastrutturale. In particolare, per la realizzazione degli interventi progettuali nell'ambito dei CE adottiamo il framework metodologico GPI4Health, frutto

| | | |
|-----------------|--|---|
| Piano operativo | | 8 |
|-----------------|--|---|



dell'esperienza della mandataria GPI nell'attuazione di progetti di sviluppo di applicazioni software ed interi sistemi informativi in ambito clinico-ospedaliero, diagnostico e sociosanitario / di sanità territoriale, sia a livello di singola Azienda Sanitaria (ASL/AO/IRCSS) che a livello Regionale. L'applicazione di tale framework ha consentito di realizzare soluzioni di ambito sanitario che sono oggi istanziate su 288 Enti Sanitari - prevalentemente pubblici - distribuiti su 20 Regioni e 2 Province Autonome, e con 1.412 installazioni applicative. Il framework mira a garantire il pieno rispetto degli obiettivi delle PA-SSN in una logica di Continuous Quality Improvement, integrando in sé gli standard ISO, le linee guida e le best practices di riferimento nel settore healthcare e consolidati framework metodologici riconosciuti e utilizzati a livello internazionale. Uno degli aspetti che caratterizzano il nostro approccio metodologico è la grande attenzione agli impatti che qualsiasi intervento realizzativo o manutentivo può avere all'interno di un ecosistema complesso come quello sanitario, composto da più attori che agiscono a differenti livelli (clinico, amministrativo, gestionale) nella cura di un assistito. In particolare, GPI4Health è finalizzato a:

- garantire una modellazione delle applicazioni software che sia: > funzionale alla PA-SSN nell'attuare processi clinico-assistenziali che assicurino livelli di qualità e sicurezza nella erogazione dei servizi sanitari coerenti con le linee guida della Join Commission; > coerente nella definizione del modello dati e delle ontologie / vocabolari di codifica con gli standard sanitari di riferimento (es. FHIR, SNOMED-CT, LOINC, ICD9, etc.); > documentata in ogni aspetto, mediante schemi funzionali, modelli dati, algoritmi di AI e scenari di integrazione (in notazione UML 2), e flussi procedurali (es. BPMN, DMN e CMMN);
- assicurare la robustezza ed affidabilità delle logiche di funzionamento di processi, algoritmi e servizi applicativi che, dovendo supportare il medico nelle rispettive scelte cliniche, piuttosto che nella erogazione di una terapia, si configurano come dispositivo medico, mediante l'attuazione durante l'intero ciclo di vita del software delle regole tecniche di riferimento (ISO 13485, MDR 2017/745, IEC 62304);
- permettere l'integrazione tra sistemi differenti mediante applicazione degli standard HL7 per lo scambio di messaggi, DICOM per lo scambio di immagini diagnostiche, IHE per i profili di interoperabilità validati, FHIR per l'attuazione di un modello di cooperazione via API (Application Programming Interface) standard;
- garantire la sicurezza dei dati scambiati nella integrazione tra sistemi (es. nei servizi REST JWT applicazione della RFC 7519);
- assicurare la continuità dei servizi applicativi esistenti presso un Ente, mediante layer middleware proxy capaci di incapsulare ed integrare i medesimi, anche laddove prodotti da fornitori terzi;

fornire checklist e procedure standard per l'installazione, configurazione ed integrazione del software, da seguire per la messa in esercizio di quest'ultimo, e volte a ridurre il rischio di possibili errori nel suo rilascio in produzione ed a garantire la continuità di funzionamento dei servizi della PA SSN interessata (es. pronto soccorso, sempre disponibile h24). **GPI4HEALTH** assicura il giusto grado di affidabilità, consentendo di gestire contemporaneamente: > modalità che privilegiano l'affidabilità e il risultato di progetti pianificati e realizzati secondo i processi tradizionali; > approcci focalizzati sull'agilità, la velocità di esecuzione e la tempestività di rilascio dei deliverable; prevede una combinazione flessibile e scalabile di metodi Agile e Waterfall, così da permettere di adottare cicli di vita calibrati sulla singola necessità progettuale; in una logica di Continuous Quality Improvement, fornisce costantemente la visione a "grana elevata" dei requisiti dell'intero sistema, garantendo gli aspetti di sicurezza attraverso un approccio Security by Design, che implementa i requisiti di sicurezza e privacy complessivi della soluzione, man mano che le componenti vengono realizzate; infine, combina l'Agile con il DevOps favorendo la collaborazione tra tutte le funzioni (Operation, Sviluppo,

| | | |
|-----------------|--|---|
| Piano operativo |  | 9 |
|-----------------|--|---|



Sicurezza, ecc.), l'adattabilità ai cambiamenti dei requisiti anche in contesti complessi e lo sviluppo di soluzioni modulari basate sul rilascio incrementale.

Strumenti

Approccio metodologico per il miglioramento della qualità del software

Il nostro approccio per misurare e garantire un alto livello qualitativo del software prodotto è basato su un insieme di metodi, tecniche e strumenti che costituiscono "best practice" già applicate con successo in progetti analoghi per la PA. ECOSYSTEM MAP - Le modalità che adottiamo prevedono, già a partire dalla fase di presa in carico di un CE, un'attività di analisi del parco applicativo finalizzata a disegnarne una "mappa" (Ecosystem map) che rappresenti tutte le interazioni e le relazioni interconnesse fra i vari attori che prendono parte dell'ecosistema. Questo approccio garantisce un efficientamento della fase iniziale di progettazione dello Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo – Green Field, consentendo di esplorare l'ambiente, gli attori e l'ecosistema generale in cui si andrà a inserire l'applicativo o servizio. Utilizzata in progetti di manutenzione, la mappa permette di rappresentare l'esistente evidenziando relazioni e interazioni fra i vari elementi che compongono il sistema/servizio. RIUSO - prevediamo un assessment iniziale del grado di adozione di soluzioni in riuso o Open Source nel sistema nel suo complesso, definendo una baseline iniziale e i coefficienti che supporteranno il costante monitoraggio dell'incremento di tali soluzioni, necessario al calcolo dell'indicatore RIUSO previsto contrattualmente. RISK BASED THINKING- evidenzia come il RTI intenda, già in fase di AQ, prevedere le risorse e l'adozione di metodologie del Risk Based Thinking, orientate a contenere i rischi di anomalie, di indisponibilità del servizio, di errori e ritardi in attività particolarmente importanti per l'Amministrazione, abilitando fin dalle fasi iniziali di specifica dei requisiti, una gestione dei Rischi di Progetto, anticipando quantomeno in termini di presupposti, la definizione del Piano dei Rischi di ogni Contratto Esecutivo. Si evidenzia come in Sanità sia imprescindibile tale attività, al fine di "tendere al rischio zero", i.e. modalità off-line per SW di Sale Operatoria, o quantomeno di contenere/mitigare i rischi di Progetto – i.e. Manutenzione in Emergenza per Soluzioni in Classe di rischio elevata (Es. 118, ...). Per ogni singolo rischio identificato in un obiettivo progettuale, per il quale non sia possibile scendere sotto una soglia di accettabilità condivisa con l'AS (in funzione delle Classi di Rischio – Rif. Art. 6 CTS), il RTI condurrà, di concerto con l'AS, l'analisi del rapporto rischio/beneficio, al fine di una accettazione di eventuali rischi residui – a valle delle mitigazioni attuate. VALUTAZIONE DEBITO TECNICO E QUALITÀ - In parallelo, con le attività appena descritte nella fase di presa in carico di un CE, viene eseguita, con la piattaforma CAST AIP, un'analisi ispettiva del codice sorgente e di valutazione del livello qualitativo del parco applicativo, misurando la qualità strutturale del SW sulla base degli "Health Factor" (> Robustezza; > Sicurezza; > Efficienza; > Modificabilità; > Trasferibilità), andando così a determinare il Debito Tecnico, ovvero il peso della complessità e delle inefficienze del SW accumulate nel tempo. Sulla base dei risultati ottenuti definiamo, quindi, una proposta di un piano di interventi mirati di manutenzione migliorativa da sottoporre alla validazione dell'Amministrazione Contraente. Inoltre, proponiamo l'adozione di un Quality Gate che fornisce concrete garanzie sulla qualità del software rilasciato, poiché consente il passaggio in collaudo/esercizio, solo al superamento di tutte le soglie di qualità previste. SISTEMA DI METRICHE E INDICATORI. La misurazione della qualità del software rilasciato alla Gestione applicativa è effettuata sulle caratteristiche e sotto-caratteristiche principali della norma ISO/IEC 25000 (SQuaRE). Tale misurazione si concretizzerà in una serie di indicatori aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato Tecnico, specifici per le caratteristiche e per le sotto-caratteristiche ISO più aderenti al contesto (in particolare Accessibilità e Sicurezza), che valutano in ogni loro aspetto la qualità del prodotto SW (22 misure), la qualità dei dati del sistema (8 misure) e la qualità in uso (6 misure). La numerosità delle misure proposte (in totale 36 misure) rappresenta la migliore garanzia

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo |  | 10 |
|-----------------|--|----|



di una verifica capillare e approfondita dell'efficacia del test e dei controlli. Tutte le misure sono rilevate e valutate in relazione alle caratteristiche e sotto-caratteristiche più significative per l'obiettivo (dichiarate nel relativo Piano di qualità) e misurate a ogni "quality gate"; ad essi si aggiungeranno gli indicatori che misurano gli SLA contrattuali. Gli indicatori sono misurati in tre modi: 1) Esecuzione di Test 2) Analisi ispettiva del codice 3) Check List di verifica.

Soluzione per la gestione del Ciclo di Vita del Software

A supporto della gestione del ciclo di vita del SW il RTI adotta gli strumenti Microsoft Azure DevOps, in grado di automatizzare completamente l'intero CVS dalla fase di analisi iniziale fino alle fasi di esercizio, di gestione e manutenzione integrato con ServiceNow ad oggi la piattaforma di SW Service Management più utilizzata al mondo. Per supportare la gestione dei progetti, e supportare al meglio i diversi possibili approcci (tradizionali, Agile, ibridi), il RTI adotta ServiceNow Project Portfolio Management, che renderà anche possibile, ove richiesto, l'allineamento con i sistemi di Portfolio Mng delle singole PA. La soluzione fornisce funzionalità di collaborazione, reportistica e monitoraggio a supporto della pianificazione del progetto e consente una visione costante sullo stato di ciascuna applicazione; include il supporto a tutti i principali standard e metodologie garantendo un continuo miglioramento della qualità. Per tutti i servizi realizzativi previsti nei CE, la piattaforma fornirà un supporto di tipo continuous(build, test, release, deploy, operate, monitor), attraverso una serie di componenti integrate nativamente (Azure Boards, Azure Pipelines, Azure Repos, Azure Test Plans, Azure Artifacts), in modo che la catena di automazione del CVS non venga mai meno e che quindi non siano necessari interventi manuali. Fin dalle prime fasi dell'avvio di un CE vengono definite le pipeline del progetto (cioè l'insieme delle azioni automatizzate) che, in fase di implementazione, saranno eseguite negli ambienti di sviluppo dei diversi CE e che verranno riportate in collaudo ed esercizio per essere eseguite negli ambienti delle Amministrazioni. Particolare significativo è l'utilizzo della piattaforma per la validazione e il testing con la capacità di adozione di un modello di Test Driven Design, in cui negli elementi di output delle varie fasi (requisiti, componenti sw, API, Microservizi, etc.) vengono inserite componenti di codice di test eseguibili automaticamente. Ulteriore valore è la facilità di integrazione della soluzione, sia con le diverse infrastrutture delle Amministrazioni Contraenti sia, in una logica di evoluzione verso modelli Cloud, con gli strumenti propri di tutti principali CSP di mercato (anche diversi da MS Azure). A supporto delle attività di manutenzione per la tracciatura, gestione e monitoraggio delle richieste proponiamo il Sistema di trouble ticketing di ServiceNow che assicura la completa tracciatura degli interventi; consente di assegnare i compiti alle risorse più indicate e di verificarne lo stato di avanzamento. Contiene il Know Event DB, a supporto dei processi di incident e problem management.

Soluzione di test management

Per l'esecuzione dei test proponiamo una soluzione di Test Management indipendente dalla metodologia di gestione degli sviluppi utilizzata grazie allo strumento core della piattaforma Azure DevOps, che permette sia di organizzare e pianificare gli sviluppi secondo i dettami metodologici specifici del Waterfall e dell'Agile sia di centralizzare tutti gli strumenti di test in un'unica piattaforma. Inoltre, il legame dei requisiti utente (funzionali e non funzionali), delle funzioni utente e delle funzioni elementari ai requisiti di test e ai casi di test esercitati è assicurato dalla completa automatizzazione effettuata dalla soluzione. La piattaforma integra i principali strumenti di analisi della qualità del codice che effettuano il test statico (analisi del codice riga per riga, informazioni sulla copertura e sulla complessità del codice, scritto nei linguaggi oggi più adottati, analisi della qualità del SW) e dinamico, di Continuous Integration integrati attraverso specifici plug-in. Per garantire l'allineamento dei casi di test e degli script di test (procedurali e automatici), la Test Factory individua, ad ogni rilascio, tutti gli asset finalizzati al test di ogni singolo Obiettivo o intervento di manutenzione, separando logicamente le versioni del progetto di test dell'applicazione/i (baseline di applicazione), dal piano di test,

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 11 |
|-----------------|--|----|



che conterrà effettivamente tutti gli asset di test necessari alla corretta esecuzione del relativo collaudo. L'integrazione continua, ad ogni check-in, lancia uno script di build sulla codebase più recente. Questo processo permette di individuare subito le broken build, ovvero le build per cui il codice non compila, o alcuni test falliscono, o alcune metriche non sono rispettate, ecc., evitando quindi il classico "integration hell", dove le modifiche dei vari team vengono integrate tutte in una volta. La soluzione proposta supporta il metodo DevOps, per aggregare un mix di metodologie e di strumenti IT integrati nello strumento di ALM (Azure DevOps) per sviluppare prodotti e servizi software in modo rapido ed efficiente. Di seguito i principali strumenti integrati nella piattaforma di Test Management.

Soluzione per l'automazione dei test

L'automazione del processo di Software Testing, secondo i principi e le regole del Continuous Integration, si basa sull'utilizzo degli strumenti Jenkins e Katalon che, integrati nello strumento di ALM, permettono di analizzare quanto sviluppato (applicazione, funzionalità o applicazione mobile) memorizzando e pianificando i vari task, contenuti all'interno di Job, dei test da eseguire. Katalon permette di eseguire le interazioni dell'utente verso browser o applicazioni mobili (Test di funzione o funzionalità), sia memorizzando le azioni in modo interattivo per poi riprodurle nuovamente sull'interfaccia un numero illimitato di volte, che tramite una GUI di definizione dei test stessi; qualsiasi browser, tra quelli più diffusi, è in grado di supportarlo, prestandosi in maniera ottimale all'esecuzione di Automated Test su una applicazione Web. L'utilizzo di Katalon riduce i margini di errore relativi all'esecuzione di un'applicazione e riduce i tempi di verifica delle funzionalità multi-browser, dato che le test suites utilizzate consentono di validare l'esecuzione dell'applicazione su più browser in un unico passaggio. A completamento dei test vengono eseguiti i restanti test previsti nella tabella precedente. In questa modalità è possibile applicare il Test Driven Development (TDD) anche ai test funzionali ed estendere il supporto al test delle API. Questo fa sì che si possano confrontare i risultati effettivi rispetto a quelli previsti e generare nuovi casi di test a partire da quelli già esistenti. L'ambiente IDE Katalon Studio permette poi la definizione semplificata di test funzionali, che consente di analizzare le funzionalità utente secondo la logica Behavioural Driven Development (BDD). Il linguaggio dei "test case" codificati secondo la sintassi Gherkin, un Domain Specific Language (DSL) di facile leggibilità, consente all'Amministrazione la verifica immediata delle funzionalità oggetto di test e la portabilità anche su tool diversi; ad esempio, l'utilizzo del BDD con Katalon Studio consentirà il riuso di componenti esistenti per la costruzione di nuovi test apportando, oltre ai vantaggi già elencati, anche un miglioramento della propria efficacia in ambito Continuous Testing. Soluzione per misurare l'efficacia e la completezza dei test La soluzione Azure Test Plans ha la funzione di "aggregatore" di tutti i risultati dei test ottenuti dagli strumenti precedentemente descritti ed integrati con Azure DevOps (strumento di ALM proposto dal RTI), oltreché a fornire tutti gli strumenti per creare nuove suite in grado di far condurre manualmente all'utente i test. In questo modo, i referenti dell'Amministrazione possono verificare/misurare i test semplicemente selezionando a video cosa testare e visualizzare l'esito dello stesso calcolato automaticamente dalla piattaforma di Test Management proposta. Attraverso l'utilizzo di Azure Test Plans, il RTI predispone a tal proposito una suite di Test a livello grafico che supporta l'intero workflow degli sviluppi, che va dall'acquisizione dei dati di input alla raffinazione dei casi di test, all'esecuzione degli stessi e alla registrazione dei risultati. Azure Test Plans consente di eseguire in modalità automatica i test, attraverso la predisposizione di opportune schermate che invitano l'Amministrazione alla: > selezione delle singole aree funzionali da verificare e che caratterizzano una generica applicazione, > preparazione e alimentazione del data base dell'applicazione target popolata con i dati utili all'esecuzione delle operazioni oggetto di test, fino al completamento del test, visualizzando l'esito a video.

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 12 |
|-----------------|--|----|



3.3 Requisiti di qualità

Le aziende del RTI hanno tutte esperienze pluriennali in attività di sviluppo in contesti complessi e di grandi dimensioni, come quelli oggetto della fornitura. Per supportare le PA-SSN e consentire il massimo livello di flessibilità nella scelta del migliore approccio per ciascun progetto/obiettivo, il RTI effettua un tailoring in cui si selezionano l'approccio metodologico e il ciclo di vita più idonei, coniugando tra loro gli approcci "a cascata", Agile e DevOps e integrandoli in funzione di criteri quali: il servizio, la dimensione dell'intervento, la stabilità dei requisiti e le tempistiche di realizzazione. In questo modo, è possibile massimizzare l'efficienza e migliorare i processi produttivi.

Il RTI assicura la qualità della fornitura sia rispettando i criteri di qualità del proprio processo sia applicando il piano della qualità generale e le singole declinazioni dello stesso sugli affidamenti.

Il RTI assicura la qualità dei servizi erogati, attraverso la presenza al proprio interno di specifiche funzioni di verifica, validazione, riesame, assicurazione qualità sui prodotti e sui processi, che si devono basare sui principi prescritti dalle norme della serie ISO 9000.

4 Curricula delle risorse professionali

I CV delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi vengono allegati al presente documento.

5 Proposta progettuale ed operativa

Viene di seguito specificata la proposta progettuale ed operativa in funzione al contesto tecnologico di Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

5.1 SERVIZIO DI SVILUPPO

Relativamente al **Servizio di sviluppo** il fornitore applicherà la proposta operativa a livello di contenuto attività, tempistiche e precondizioni:

5.1.1 Servizi di sviluppo: Servizio di Manutenzione Evolutiva di applicazioni esistenti (WP01 MEV)

Il servizio manutenzione evolutiva del software comprende gli interventi volti a configurare l'applicazione esistente, DIGISTAT, di nuovi settaggi e funzionalità, o comunque attività volte a modificare e/o integrare le funzionalità già esistenti.

Sono previste attività di riconfigurazione parziale dei moduli applicativi esistenti, per adattarli alle necessità espresse dall'Azienda (per le Medicine di Urgenza), che pur modificando l'architettura applicativa originaria, la gestione dei dati e il modello di interazione con l'utente/sistemi esterni non realizzano un'applicazione completamente differente da quella di partenza, anche relativamente al fatto che le utenze di Medicina di Urgenza, normalmente convivono con quelle di Terapia Intensiva e in molti presidi ne condividono spazi, letti e infrastrutture dei dispositivi medicali.

L'intervento di sviluppo prevede l'evoluzione della soluzione DIGISTAT® Critical Care di ASCOM delle Terapie Intensive, per estendersi alla completa gestione informatizzata dei servizi di Medicina di Urgenza, a partire

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 13 |
|-----------------|--|----|



dall'arruolamento del paziente urgente fino alla dimissione verso i reparti di degenza o verso altri ospedali territoriali. L'intervento è di seguito meglio dettagliato:

| ASUFC Medicina d'Urgenza | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | |
|--|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|--|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sottoscrizione del contratto esecutivo | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presenza in carico | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01 MEV | Servizi di sviluppo: Servizio di Manutenzione Evolutiva di applicazioni esistenti (MEV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.01 | Analisi dei servizi e verifica HW approvvigionato dall'ente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.02 | Configurazione del sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.03 | Verifica Specifiche Integrazioni e sviluppo integrazioni SIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.04 | Installazione postazioni di lavoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.05 | Verifica dispositivi medicali e interfacciamento di quelli previsti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01.06 | Test | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02 GAB | Servizio di Conduzione Applicativa: Gestione Applicativa e Base Dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03 CT | Servizi Infrastrutturali: Servizio di Conduzione Tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 7 – Piano temporale delle attività – WP01

WP01.01 - Analisi dei servizi e verifica HW approvvigionato dall'ente

Comprende due tipologie di interventi:

- 1) Intervento dedicato all'analisi dei servizi di Medicina di Urgenza coinvolti nel progetto. L'analisi prevede la verifica dei requisiti della cartella attuale di Terapia Intensiva, per configurarne l'utilizzo in Medicina d'Urgenza.




Figura 8 – Dettaglio Presidi Ospedalieri e Servizi Clinici di Urgenza

- 2) Intervento di verifica che l'HW necessario e propedeutico al progetto e che deve essere approvvigionato dall'Ente, sia presente, congruo e corrispondente ai requisiti di progetto (Panel PC, Tastiere Mouse, cavi di collegamento strumentali, adattatori ed optoisolatori, port server,...)



WP01.02 - Configurazione del sistema

L'intervento comprende tutte le attività di configurazione di base del sistema per la messa in condivisione della cartella di Terapia Intensiva anche per le Medicine di Urgenza. Comprende inoltre le configurazioni dei report specifici di ogni presidio. L'esigenza dell'Ente è quello di utilizzare la medesima cartella (stessi form e configurazione di base) sia in Terapia Intensiva che in Medicina di Urgenza in quanto in molti casi i due servizi coesistono negli stessi spazi, condividono parte degli operatori e, non ultimo, c'è spesso movimentazione di pazienti tra un servizio e l'altro.

WP01.03 - Verifica Specifiche Integrazioni e sviluppo integrazioni SIO

L'intervento è volto principalmente a coprire due esigenze di integrazione col SIO:

- 1) Estendere le attuali integrazioni SIO già esistenti anche per le Medicine di Urgenza come nuovi centri di costo, utenze e accettazione pazienti. Di seguito le principali:
 - **AD/LDAP - SIALI:** autenticazione utenti di dominio e per apertura applicativi Insiel.
 - **Anagrafica/ADT:** Ricezione anagrafiche e ricoveri. Andrà riconfigurato il canale al fine di assorbire i centri di costo relativi ai ricoveri in Medicina d'Urgenza.
 - **Repository:** Integrazione monodirezionale per l'invio delle lettere di dimissione via protocollo HL7^MDM.
 - **LIS:** Ricezione dei risultati di Laboratorio di Analisi in formato strutturato HL7^OUL (V2.5).
- 2) Estendere le integrazioni SIO esistenti con nuove integrazioni. In particolare 3 nuove aperture in contesto per l'apertura di 3 specifici applicativi Insiel inseriti nel SISR Regionale:
 - **Nuovo Visore Referti:** per la visualizzazione dei documenti clinici paziente sul repository aziendale;
 - **Ricetta Dematerializzata:** per la possibilità di emettere ricette elettroniche di prestazioni e farmaci alla dimissione del paziente;
 - **Certificato di Malattia:** per la possibilità di emettere certificati di malattia alla dimissione del paziente;

WP01.04 - Installazione postazioni di lavoro

L'intervento è volto alla predisposizione ed installazione delle postazioni di lavoro dei vari servizi di urgenza nei vari presidi. Di seguito un sunto dello scenario definito e richiesto dall'ente, per ogni specifico Presidio Ospedaliero:

- **Ospedale di Udine:**
 - 1 Servizio di Medicina d'urgenza suddiviso in due sezioni per un totale di 30 Posti Letto:
 - 12 Posti Letto
 - 18 Posti Letto
 - Nessuna postazione al posto letto
 - Utilizzo di 5 postazioni centralizzate nelle due sale medici/infermieri
 - Utilizzo di 7 carrelli con postazioni centralizzate per giro visite e terapia
 - Nessun interfacciamento strumentale
- **Ospedale di Palmanova:**
 - 1 Servizio di Medicina d'urgenza da 4 Posti Letto condiviso con la Terapia Intensiva (altri 4 Posti Letto)
 - Ipotesi di lavoro con postazione al posto letto ed una postazione centralizzata al bancone medici ed infermieri

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 15 |
|-----------------|--|----|



- Interfacciamenti strumentali da prevedere in riuso i driver DIGISTAT® già attivi per le RIA di Udine che siano comuni con la medicina d'urgenza (Stessi modelli/protocolli)
- **Ospedale di Latisana:**
 - 1 Servizio di Medicina d'urgenza da 6 Posti Letto condiviso con la Terapia Intensiva (altri 6 Posti Letto)
 - Ipotesi di lavoro con postazione al posto letto ed una postazione centralizzata al bancone medici ed infermieri
 - Interfacciamenti strumentali da prevedere in riuso i driver DIGISTAT® già attivi per le RIA di Udine che siano comuni con la medicina d'urgenza (Stessi modelli/protocolli)
- **Ospedale di San Daniele:**
 - 1 Servizio di Medicina d'urgenza da 4 Posti Letto condiviso con la Terapia Intensiva (altri 4 Posti Letto)
 - Ipotesi di lavoro con postazione al posto letto ed una postazione centralizzata al bancone medici ed infermieri
 - Interfacciamenti strumentali da prevedere in riuso i driver DIGISTAT® già attivi per le RIA di Udine che siano comuni con la medicina d'urgenza (Stessi modelli/protocolli)
- **Ospedale di Tolmezzo:**
 - 1 Servizio di Medicina d'urgenza da 6 Posti Letto condiviso con la Terapia Intensiva (altri 6 Posti Letto)
 - Ipotesi di lavoro con postazione al posto letto ed una postazione centralizzata al bancone medici ed infermieri
 - Interfacciamenti strumentali da prevedere in riuso i driver DIGISTAT® già attivi per le RIA di Udine che siano comuni con la medicina d'urgenza (Stessi modelli/protocolli)

WP01.05 - Verifica dispositivi medicali e interfacciamento di quelli previsti

L'intervento è volto alla verifica dei possibili interfacciamenti strumentali ed alla loro messa in esercizio. Come in precedenza indicato saranno fruibili tutti i driver di collegamento comuni con le Terapie Intensive e quindi per gli stessi identici modelli/protocollo di dispositivi medicali. In aggiunta agli interfacciamenti di dispositivi medicali già in uso presso le due Rianimazioni di Udine, si aggiungono alla proposta altri due nuovi Driver DIGISTAT® al fine di poter collegare altri due diversi Modelli/protocollo di dispositivi medicali.

WP01.06 - Test

L'intervento è volto al test del sistema nel primo presidio ospedaliero in ottica del collaudo funzionale pre Go-Live.

5.2 SERVIZIO DI CONDUZIONE APPLICATIVA

Relativamente al **Servizio di conduzione applicativa** il fornitore applicherà la proposta operativa a livello di contenuto attività, tempistiche e precondizioni:

5.2.1 Servizio di Conduzione Applicativa: Gestione Applicativa e Base Dati (WP02 GAB)

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 16 |
|-----------------|--|----|



Il servizio include tutte le attività che vanno dal collaudo funzionale di quanto implementato alla formazione e messa in produzione del sistema nel primo presidio. Parte importante è poi la diffusione di quanto configurato ai medesimi servizi di medicina di urgenza degli altri presidi ospedalieri.

| ASUFC Medicina d'Urgenza | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | |
|--|---|------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|--|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sottoscrizione del contratto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presenza in carico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01 MEV | Servizi di sviluppo: Servizio di Manutenzione Evolutiva di applicazioni esistenti (MEV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02 GAB | Servizio di Conduzione Applicativa: Gestione Applicativa e Base Dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.01 | Collaudo funzionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.02 | Documentazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.03 | Knowledge Transfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.04 | Supporto avvio primo presidio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02.05 | Diffusione del sistema agli altri presidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03 CT | Servizi Infrastrutturali: Servizio di Conduzione Tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 9 – Piano temporale delle attività – WP02

Di seguito qualche dettaglio aggiuntivo dei singoli pacchetti di lavoro, anche se molti sono autoesplicativi.

WP02.01 - Collaudo Funzionale

L'intervento è volto alla verifica congiunta che quanto installato, configurato ed integrato sia funzionale all'uso preposto. L'attività sancirà quindi la possibilità di poterlo usare in produzione e ne determinerà l'inizio della garanzia.

Si precisa inoltre che, in quanto dispositivo medico, DIGISTAT® Care non può essere utilizzato *for human use* in produzione senza collaudo firmato dalle parti (Allegato 1 Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazioni, punto 17.2 del Regolamento (UE) 2017/745).

WP02.02 – Documentazione

L'intervento comprende tutte quelle attività volte alla produzione, gestione e mantenimento della documentazione sia di progetto che di formazione.

In questo senso si annoverano in questa sezione tutte le attività di PM per la conduzione del progetto e quelle volte alla produzione di documentazione, presentazione, filmati e strumenti eventuali di FAD (Formazione A Distanza) per la formazione dei Key User.

WP02.03 – Knowledge transfer

L'intervento comprende le attività formative in modalità TTT (Train the Trainer) per la formazione dei Key User che dovranno essere identificati dall'Ente e che saranno poi referenti/responsabili della diffusione e mantenimento della formazione a tutti gli utenti finali.

WP02.04 – Supporto avvio primo presidio

L'intervento comprende le attività che, a valle del collaudo funzionale e del knowledge transfer ai Key User, sono necessarie all'avvio dei sistemi, con supporto in loco e/o da remoto

WP02.05 – Diffusione del sistema agli altri presidi

Questo intervento, di più lunga durata, comprende le attività di diffusione di quanto già avviato nel primo presidio, ai servizi di Medicina di Urgenza degli altri presidi ospedalieri come in precedenza elencato. In particolare, non saranno effettuate personalizzazioni a quanto già avviato se non per le parti strettamente configurabili ed inerenti ai loghi e report di ogni presidio/servizio di urgenza. Come per ogni avvio per una corretta e comune pianificazione, dovranno essere verificati che siano presenti tutte le condizioni relative alle dotazioni HW necessarie e propedeutiche all'installazione del sistema nello specifico Presidio.

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 17 |
|-----------------|--|----|



5.3 SERVIZIO INFRASTRUTTURALE

Relativamente ai **Servizi Infrastrutturali** il fornitore applicherà la proposta operativa a livello di contenuto attività, tempistiche e precondizioni:

5.3.1 Servizi Infrastrutturali: Conduzione Tecnica (WP03 CT)

Il servizio include tutte le attività che vanno dall'avviamento del primo sistema per tutta la durata del contratto per quanto riguarda le attività di supporto in garanzia, di gestione del sistema e del servizio di Help Desk di II° livello.

| ASUFC Medicina d'Urgenza | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | |
|--|---|------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|--|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sottoscrizione del contratto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presenza in carico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP01 MEV | Servizi di sviluppo: Servizio di Manutenzione Evolutiva di applicazioni esistenti (MEV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP02 GAB | Servizio di Conduzione Applicativa: Gestione Applicativa e Base Dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03 CT | Servizi Infrastrutturali: Servizio di Conduzione Tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03.01 | Conduzione Tecnica dei sistemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP03.02 | Help Desk di II° Livello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 10 – Piano temporale delle attività – WP03

Di seguito qualche dettaglio aggiuntivo dei singoli pacchetti di lavoro.

WP03.01 – Conduzione Tecnica dei sistemi

L'intervento è volto alla fornitura di tutti servizi di supporto e di eventuale fine tuning dei sistemi piuttosto che di gestione tecnica del sistema stesso dal punto di vista sia della parte di installazione generale che delle attività di manutenzione preventiva necessarie ad un sistema certificato come dispositivo Medico di Classe IIb secondo le disposizioni della Comunità Europea (MDR Regolamento UE 2017/745).

WP03.02 – Help Desk di II° livello

L'obiettivo è la tracciatura, l'analisi e la risoluzione di malfunzionamenti, anche attraverso il controllo, la supervisione ed il monitoraggio degli interventi in assistenza.

Si conferma che i livelli di servizio garantiti sono quelli previsti dall'AQ e dalla documentazione successiva.

6 Importo contrattuale e/o quantità previste

Le prestazioni relative al presente Piano Operativo verranno erogate dalle aziende dell'RTI secondo il seguente dettaglio:

La figura seguente riporta quantità e metriche per ogni servizio:

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 18 |
|-----------------|--|----|



Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN – ID 2202

| ID | SERVIZIO | SOTTO - SERVIZIO | METRICA | QUANTITÀ GIORNATE | IMPORTO |
|----|------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Sviluppo | Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Servizio di sviluppo e evoluzione sw in coworking con l'Amministrazione | GG/team ottimale | 1852 | 364.844,00 € |
| 2 | Conduzione Applicativa | Canone mensile/Team Ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa – Servizi di gestione Applicativi e Base Dati | Servizio/ mese | 48 | 174.816,00 € |
| 3 | Infrastrutturale | Canone mensile/Team Ottimale (8 ore lavorative) - Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica | Servizio/ mese | 60 | 240.000,00 € |

TOTALE **779.660,00 €**

Figura 11 - Importo contrattuale

7 Date di attivazione

Si specificano di seguito le date di attivazione per ogni servizio/BOUNDLE DI SERVIZIO:

- **Servizio di Sviluppo**

Per quanto riguarda i servizi di sviluppo (WP01 MEV) l'attivazione è immediata ad inizio contratto e si conclude al termine del contratto.

- **Servizio di Conduzione Applicativa**

Per quanto riguarda i servizi di Conduzione Applicativa (WP02 GAB) l'attivazione è ipotizzata al sesto mese e si conclude al termine del contratto.

- **Servizi Infrastrutturali**

Per quanto riguarda i servizi infrastrutturali di Conduzione Tecnica (WP03 CT) l'attivazione è ipotizzata al settimo mese e si conclude al termine del contratto.

8 Luoghi di esecuzione

In accordo con quanto richiesto si conferma che la fornitura sarà implementata e resa disponibile presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale nei presidi di Udine, Tolmezzo, Latisana, Palmanova e San Daniele.

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 19 |
|-----------------|--|----|



La sede di lavoro per l'attività del personale del Fornitore, che lavorerà con il personale dell'Amministrazione Contraente, sarà la sede di Udine e via via gli altri 4 presidi ospedalieri; tuttavia, non si esclude la possibilità di svolgere alcune attività da remoto.

9 Durata del Contratto Esecutivo

9.1 Durata complessiva del Contratto esecutivo

Confermiamo che come richiesto da Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale la durata complessiva del contratto esecutivo è di 19 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

9.2 Durate dei servizi

- **Servizio di Sviluppo**

La durata del servizio di sviluppo è di 19 mesi e si conclude comunque a fine contratto;

- **Servizio di Conduzione Applicativa**

La durata del servizio di conduzione applicativa è di 13 mesi e si conclude comunque a fine contratto;

- **Servizi Infrastrutturali**

La durata dei servizi infrastrutturali è di 12 mesi e si conclude comunque a fine contratto.

10 Subappalto

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro, il RTI si riserva di subappaltare i servizi di seguito elencati, fino ad un massimo del 50% dell'importo contrattuale pari a **779.660,00 €**

| AMBITO | SOTTOSERVIZI |
|---|----------------|
| Servizio di sviluppo | |
| Linee di servizio | Servizi di MEV |
| Servizio di conduzione applicativa | |
| Linee di servizio | Servizi di GAB |
| Servizi infrastrutturali | |
| | Servizi di CT |

Figura 12 - Importo e ambiti di subappalto

| | | |
|-----------------|--|----|
| Piano operativo | | 20 |
|-----------------|--|----|

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *ERMES GREATTI*

CODICE FISCALE: *GRTRMS64C02C933F*

DATA FIRMA: *10/01/2024 18:30:59*

IMPRONTA: *BE386451AF0520D947452B50F8B9BCA99A6DA45AB862B9CDA8B359AD3783DE9C
9A6DA45AB862B9CDA8B359AD3783DE9C66B65C0F0A40F02317ABF2268AE0F825
66B65C0F0A40F02317ABF2268AE0F825218BFA3BB31D1693DE042C2974338FA8
218BFA3BB31D1693DE042C2974338FA8800B5DDDD31ECF2034196D0199BFCC73*



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

Determinazione n. 32 del 10/01/2024

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) _ MISSIONE 6 SALUTE _ COMPONENTE 2 - 1.1.1 _ AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE DI LIVELLO I E II) - ADESIONE DI ASUFC ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI E SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" _ LOTTO 1_ "CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ED ENTERPRISE IMAGING - NORD" CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA GPI S.P.A. (MANDATARIA)/VODAFONE ITALIA S.P.A., AGFA GEVAERT S.P.A., NUVYTA S.R.L., IQVIA SOLUTIONS ITALY S.R.L., KIRANET S.R.L., ABINTRAX S.R.L., ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A, B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. E ACCENTURE S.P.A. (MANDANTI) _ CIG A025557193 _ CUP F24E22000400006

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione n. 32 del 10/01/2024 viene pubblicata in data 11/01/2024 sul sito web dell'Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale", ai sensi dell'art. 32, c.1, della Legge n. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La determinazione n. 32 del 10/01/2024 è divenuta esecutiva in data 11/01/2024 ai sensi dell'art. 4, c.2, della Legge Regionale n. 21/1992, come modificato dall'art. 50 della Legge Regionale n. 49/1996.

CONSERVAZIONE

La determinazione n. 32 del 10/01/2024 è sottoposta ad archiviazione e conservazione legale secondo la normativa vigente.

Udine, 11/01/2024

Sottoscritto digitalmente
L'Incaricato della pubblicazione
Orietta Zanutti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ORIETTA ZANUTTI

CODICE FISCALE: ZNTRTT74L50L483K

DATA FIRMA: 11/01/2024 09:28:54

IMPRONTA: 7E3746FF1F0998946BE62A2763B7AAF073FD2CF8435916F6B26BAC3668F5AF3D
73FD2CF8435916F6B26BAC3668F5AF3D76AA55C2EFE36F35FB8B35C6AB4D5D0F
76AA55C2EFE36F35FB8B35C6AB4D5D0F885A3C804513009B6E841393A76A72FD
885A3C804513009B6E841393A76A72FD1CEF459F4220465F31C41C80C0B77E4D